

ATTO N. DD 2445

DEL 05/05/2023

Rep. di struttura DD-TA0 N. 150

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DIREZIONE DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE

OGGETTO: Fase preliminare al Provvedimento Autorizzatorio Unico ai sensi dell'art. 26 bis del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. relativa al progetto denominato "Impianto di recupero rifiuti con deposito definitivo nell'area dell'ex cava di argilla"
Comune: Pralormo
Proponente: Terra Futura s.r.l.
Chiusura Conferenza dei Servizi Preliminare ed espressione di parere

Premesso che:

In data 23/01/2023 la Società Terra Futura s.r.l. - con sede legale in Pralormo (TO), Via Carmagnola n. 50 e Partita IVA 12779840011 - ha presentato ai sensi dell'art. 26 bis del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. istanza per l'avvio della fase preliminare al provvedimento autorizzatorio unico relativamente al progetto denominato "*Impianto di recupero rifiuti con deposito definitivo nell'area dell'ex cava di argilla*" da realizzarsi in Comune di Pralormo.

Con nota prot. n. 14603 del 30/01/2023 è stata trasmessa per via telematica ai componenti dell'Organo tecnico per la VIA ed a tutte le Amministrazioni e soggetti potenzialmente interessati la comunicazione dell'avvenuta pubblicazione della documentazione sul sito web della Città Metropolitana di Torino; contestualmente, al fine della consultazione in merito dei soggetti interessati, è stata indetta Conferenza dei Servizi preliminare ai sensi dell'articolo 14 comma 3 della L. 241/90 e s.m.i. in forma semplificata ed in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14 bis della medesima legge assegnando un termine di 90 giorni per la trasmissione dei rispettivi pareri di competenza.

Tale fase facoltativa, preliminare alla presentazione dell'istanza ex art. 27 bis per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico, è finalizzata alla definizione delle informazioni da inserire nello studio di impatto ambientale, del relativo livello di dettaglio e delle metodologie da adottare per la predisposizione dello stesso nonché alla definizione delle condizioni per ottenere le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi, comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto.

In data 28/03/2023 si è svolto apposito Tavolo Tecnico al fine di illustrare la procedura ed il progetto ai componenti dell'Organo tecnico per la VIA ed a tutte le Amministrazioni e soggetti potenzialmente interessati.

Dato atto che:

Il progetto prevede la realizzazione, in Comune di Pralormo in adiacenza alla Fornace San Grato, di un

impianto di gestione e recupero di rifiuti non pericolosi mediante operazioni meccaniche di selezione, frantumazione e vagliatura, deferrizzazione, separazione e lavaggio per una potenzialità di 150.000 t/anno.

Nell'ex cava di argilla situata a nord della Fornace è prevista invece, con rimodellamento morfologico della stessa, la realizzazione di una discarica per rifiuti non pericolosi per un volume stimato di 295.000 mc ed una previsione di esaurimento dei volumi in 5/10 anni.

Il progetto si inserisce in una previsione più ampia di rinnovamento dell'area della fornace San Grato che ha una superficie complessiva di 210.000 mq:

- 42.000 mq destinati alla discarica;
- 17.000 mq destinati alle attività di recupero rifiuti;
- 46.000 mq destinati alla fornace in esercizio ed alle future attività di produzione per l'edilizia, non oggetto della presente istruttoria;
- 90.000 mq di aree agricole da destinare al progetto "nuova economia agricola", non oggetto della presente istruttoria.

Preso atto che:

Nell'ambito dell'istruttoria sono pervenuti da parte dei soggetti coinvolti i seguenti pareri, allegati al presente provvedimento (**Allegato A**) per farne parte integrante e sostanziale dello stesso, i cui contenuti dovranno essere presi debitamente in considerazione al fine della redazione dello studio di impatto ambientale e della progettazione definitiva:

- nota prot. n. 24153 del del 20/02/2023 del Settore Tecnico Piemonte Nord della Regione Piemonte;
- nota prot. n. 3202 del 20/02/2023 della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino;
- nota prot. n. 40197 del 16/03/2023 della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera della Città Metropolitana di Torino;
- nota prot. n. 17106 del 30/03/2023 di ASL TO 5;
- nota prot. n. 53212 del 13/04/2023 della Direzione Azioni Integrate EE.LL. della Città Metropolitana di Torino;
- nota prot. n. 57398 del del 19/04/2023 del Settore Urbanistica Piemonte Occidentale della Regione Piemonte;
- nota prot. n. 57609 del del 19/04/2023 del Settore Sviluppo sostenibile, biodiversità e aree naturali della Regione Piemonte;
- nota prot. n. 1907 del 27/04/2023 del Comune di Pralormo;
- nota prot. n. 60752 del 28/04/2023 della Direzione Rifiuti, Bonifiche e Sicurezza Siti Produttivi (Ufficio Discariche e Bonifiche) della Città Metropolitana di Torino;
- nota prot. n. 61304 del 02/05/2023 della Direzione Rifiuti, Bonifiche e Sicurezza Siti Produttivi (Ufficio impianti di trattamento e recupero) della Città Metropolitana di Torino;
- nota prot. n. 60957 del 02/05/2023 della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera della Città Metropolitana di Torino;
- nota prot. n. 4775 del del 02/05/2023 del Settore Settore Polizia mineraria, cave e miniere della Regione Piemonte;
- nota prot. n. 41004 del 03/05/2023 di Arpa Piemonte.

Con nota prot. n. 14781 del del 02/02/2023 il Settore Pianificazione Regionale per il Governo del Territorio della Regione Piemonte ha invece comunicato l'assenza di competenze in merito al procedimento in corso.

Riscontato che:

Da una prima analisi risulta che:

- le aree oggetto degli interventi si trovano in prossimità del Sito di Natura 2000 Zona Speciale di Conservazione IT 1110051 “*Peschiere e Laghi di Pralormo*”;
- le aree oggetto degli interventi sono interessate da vincolo paesaggistico per la presenza di aree tutelate per legge ai sensi dell’art. 142 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i comma 1 lettera g) “*i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall’articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (norma abrogata, ora il riferimento è agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo n. 34 del 2018)*”;
- i manufatti necessari per la prevista immissione di acque meteoriche e scarico di reflui industriali interessano il Rio Secco oggetto di vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 142 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. comma 1 lettera c) “*i fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna*”.

Rilevato che:

In relazione al successivo iter istruttorio il proponente ai sensi dell’art. 27 bis del 152/2006 e s.m.i. dovrà presentare all’autorità competente, oltre all’istanza di VIA ed al relativo Studio di Impatto Ambientale (SIA), anche la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all’esercizio del progetto.

Da una prima ricostruzione sommaria desunta dagli elaborati progettuali, e dai pareri pervenuti a cui si rimanda, risulterebbe necessario, oltre alla compatibilità ambientale, il coordinamento, nell’ambito della procedura ex art. 27 bis (Provvedimento Autorizzatorio Unico) del rilascio dei seguenti titoli abilitativi:

- Autorizzazione Integrata Ambientale di Competenza della Città Metropolitana di Torino;
- Valutazione incidenza appropriata (art. 43 L.R. 19/2009) di competenza del Settore Sviluppo sostenibile, biodiversità e aree naturali della Regione Piemonte;
- Autorizzazione paesaggistica (art. 146 D.Lgs. 42/2004) della quale occorre definirne la competenza (Comune di Pralormo o Regione Piemonte Settore Urbanistica Piemonte Occidentale);
- Autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 di competenza del Settore Tecnico regionale – Città Metropolitana di Torino della Regione Piemonte;
- Concessione all’utilizzo di beni del demanio idrico fluviale ai sensi del Regolamento Regionale 10/R/20222 di competenza del Settore Tecnico regionale – Città Metropolitana di Torino della Regione Piemonte;
- Parere in relazione alla tutela paesaggistica ed archeologica di competenza della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino;
- Acquisizione dei necessari nulla osta/assensi ecc. per interferenza con le varie infrastrutture nonché con vari servizi/sottoservizi non indicati negli elaborati di progetto ed elencati puntualmente dal Comune di Pralormo nel parere di competenza.

Risulterebbe inoltre necessaria l’attivazione dello strumento della variante automatica secondo il combinato disposto dell’art. 208 comma 6 del D. Lgs. 152/2006 e dell’art. 17 bis comma 15bis della L.R. 56/1977.

In relazione agli aspetti urbanistici e paesaggistici si rimanda ai pareri del Comune di Pralormo, della Soprintendenza e del Settore Urbanistica Piemonte Occidentale della Regione Piemonte

In relazione all'interferenza con aree boscate si evidenziano, rimandando al parere del Settore Tecnico Piemonte Nord della Regione Piemonte, gli adempimenti previsti dall'articolo 19 della LR 4/2009 "*Gestione e promozione economica delle foreste*" e dalla DGR n. 4-3018 del 26/03/2021 "*L.r. 4/2009, articolo 19. Disposizioni sulle trasformazioni del bosco e approvazione dei criteri e delle modalità per la compensazione. Modifica dell'Allegato 1 della D.G.R. n. 23-4637 del 6 febbraio 2017*".

Per quanto riguarda la VIA occorre definire in sede di futura istanza se il progetto rientri anche in altre categorie individuate dalla L.R. 40/98 e s.m.i. oltre a quella indicata ovvero la n. 8 dell'Allegato A2 "*Discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva superiore a 100.000 m³ (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152); discariche di rifiuti speciali non pericolosi (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del decreto legislativo 152/2006), ad esclusione delle discariche per inerti con capacità complessiva sino a 100.000 m³*".

Da quanto agli atti l'Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi del comma 11 dell'art. 29 quater del D. Lgs. 152/2006, andrà a sostituire:

- Autorizzazione Unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. (Occorre che vengano correttamente indicate le attività gestione rifiuti per i quali si intende essere autorizzati compresa l'attività di trattamento del percolato/acque di lavaggio non menzionata);
- Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in acque superficiali ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- Autorizzazione alle emissioni diffuse in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. 152/2006;
- Approvazione del Piano di Prevenzione e Gestione delle acque meteoriche e di lavaggio ai sensi del D.P.G.R. n. 1/R e s.m.i..

Si ritiene per ultimo che anche eventuali adempimenti in materia di prevenzione degli incendi di cui al DPR 151/2011 e s.m.i. "*Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122*" dovranno essere coordinati nell'istruttoria per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico.

Quanto riportato non rappresenta un elenco esaustivo ma solo indicativo dedotto dagli elaborati progettuali e dai pareri pervenuti e dunque, preventivamente alla fase successiva, occorrerà una verifica puntuale con i vari soggetti interessati predisponendo un elenco completo e puntuale di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto.

Riscontrato che:

La documentazione presentata dal proponente comprende un'analisi ancora decisamente preliminare dei contenuti specifici del quadro programmatico, progettuale e ambientale per la redazione dello Studio di Impatto Ambientale (SIA) e dell'indicazione delle metodologie che si intendono adottare per l'elaborazione delle informazioni ed il relativo livello di approfondimento.

La documentazione non ha dunque permesso allo stato attuale, dal momento che non sono state chiaramente definite tutte le scelte progettuali ed impiantistiche che il proponente intende perseguire ed in relazione al fatto che si demanda per molti aspetti alla successiva progettazione definitiva, una valutazione esaustiva delle possibili ricadute ambientali dovute alla realizzazione del progetto.

Non si può non evidenziare il fatto che un progetto che si vuole andare ad inserire in uno scenario denominato “*Nuova Economia dell’argilla*”, in un processo di transizione verso un’economia economia circolare nella filiera edilizia, dovrebbe essere supportato da una reale ricerca di progettualità indirizzata verso quegli aspetti che vengono presentati come valore aggiunto al fine dell’insediamento sul territorio.

Allo stato attuale, mancando di fatto qualsiasi elemento utile alla al fine della valutazione di tale sezione impiantistica, il progetto non risponde a tale requisito e non emerge come le attività di recupero possano andare a rappresentare l’elemento centrale del progetto relegando le attività di smaltimento in discarica come attività residuali.

Fatta questa doverosa premessa, si evidenzia come la progettazione definitiva dovrà dunque essere finalizzata alla conoscenza esaustiva dell’intervento (opere preliminari, occupazioni temporanee, opere principali ed opere connesse), compreso il cronoprogramma ed evoluzione delle varie fasi, ed alla descrizione delle caratteristiche fisiche e funzionali dello stesso, delle fasi di cantiere e di esercizio, nonché per le situazioni di emergenza ed accidentali, che potrebbero produrre modificazioni ambientali nell’area di sito e nell’area vasta.

Relativamente alla gestione delle terre e rocce da scavo occorre che ne venga fornito un bilancio preciso individuando correttamente la loro destinazione/utilizzo in base alle indicazioni della normativa vigente e delle loro caratteristiche geotecniche. Per gli specifici elaborati da produrre e per le indagini conoscitive da svolgere occorre fare riferimento al DPR 13 giugno 2017, n. 120 “Regolamento *recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell’articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164*”.

Tutte le ricadute ambientali collegate alla gestione degli inerti (movimentazione, viabilità, eventuali sito di deposito temporaneo, destinazione finale ecc) andranno comunque esplicitate nello Studio di Impatto Ambientale.

In generale si osserva come lo studio di impatto ambientale (SIA) dovrà essere sviluppato secondo quanto indicato dalle linee guida n. 28/2020 del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente “*Valutazione di impatto ambientale. Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale*”. Le indicazioni di tali linee guida, che integrano i contenuti minimi previsti dall’art. 22 e le indicazioni dell’Allegato VII del D.Lgs. 152/06 s.m.i, sono riferite ai diversi contesti ambientali e sono valide per le diverse categorie di opere con l’obiettivo di fornire indicazioni pratiche chiare ed esaustive.

In particolare si sottolinea l’importanza della definizione di alternative di progetto, compresa l’opzione zero, con un’analisi e comparazione delle stesse, al fine di effettuare la scelta più sostenibile da sviluppare come progettazione definitiva e sulla quale effettuare la valutazione degli impatti e degli effetti prodotti, la descrizione delle mitigazioni/compensazioni e sulla quale sviluppare il progetto di monitoraggio ambientale.

La scelta finale della migliore alternativa è da effettuare a valle dell’analisi delle singole tematiche ambientali nonché dell’attenta verifica della coerenza con norme di pianificazione territoriale e di settore dalla quale derivano gli areali utilizzabili per sviluppare le proposte progettuali. A tal proposito, oltre a quanto specificato nei pareri pervenuti da parte di soggetti coinvolti, fare inoltre riferimento alle indicazioni del PRUBAI adottato con DGR n. 30-5191/22 e modificato ed integrato a seguito dell’approvazione della Conferenza Regionale dell’Ambiente del 2 novembre 2022.

Particolare importanza riveste inoltre la ricostruzione dello scenario di base che costituisce il riferimento sui cui deve essere fondato il SIA; solo lo sviluppo di un valido scenario di riferimento è di supporto a fornire una descrizione dello stato e delle tendenze delle tematiche ambientali rispetto ai quali gli effetti significativi possono essere confrontati e valutati.

Lo Studio di Impatto Ambientale deve in sintesi andare ad esaminare le varie tematiche, intese sia come fattori ambientali ed antropici sia come pressioni, e le loro reciproche interazioni in relazione alla tipologia e alle caratteristiche specifiche dell'opera, nonché al contesto ambientale nel quale si inserisce. Nel caso di specie il contesto in cui è prevista la realizzazione del progetto è di tipo rurale vocato all'agricola anche di eccellenza, con connotazioni anche di tipo turistico, e caratterizzato da elementi di sensibilità paesaggistica ed ambientale inerenti biodiversità, ecosistemi e connessioni ecologiche oltre a criticità legate alla qualità delle acque superficiali.

Nella definizione e valutazione degli impatti occorre distinguere tra:

- Fase di costruzione e fase di esercizio dell'opera;
- Impatti reali e situazioni di rischio (impatti potenziali);
- Impatti permanenti e impatti temporanei.

La valutazione degli impatti e le simulazioni dovranno essere condotte seguendo un approccio cautelativo tenendo inoltre in considerazione il fatto che la fase di cantiere e di esercizio saranno sovrapposte con possibile sovrapposizione ed amplificazione degli impatti.

Occorre che vengano individuati tutti i più idonei ed adeguati interventi di mitigazione, ovvero l'insieme delle operazioni complementari al progetto, realizzate contestualmente all'intervento, attraverso le quali è possibile ottenere benefici ambientali in grado di annullare o comunque mitigare gli impatti residui collegati all'intervento, o provvedimenti di carattere gestionale, al fine di ridurre gli impatti sulle diverse matrici ambientali ed antropiche interessate dal progetto sia in fase di cantiere che di esercizio, nonché al manifestarsi di situazioni di emergenza.

Per quanto riguarda la fase di cantiere, si può far riferimento alle *“Linee guida per la gestione dei cantieri ai fini della protezione ambientale” di Arpa Toscana*, che costituiscono indicazioni generali di buona pratica tecnica da adottare per tutelare l'ambiente nel corso delle attività di cantiere e delle operazioni di ripristino dei luoghi, scaricabili *alla seguente pagina web*:

<https://www.arpat.toscana.it/documentazione/catalogo-pubblicazioni-arpat/linee-guida-per-la-gestione-dei-cantieri-ai-fini-della-protezione-ambientale>

Per quanto riguarda il controllo delle specie esotiche si richiama l'Allegato B *“Linee Guida per la gestione e controllo delle specie esotiche vegetali nell'ambito di cantieri con movimenti terra e interventi di recupero e ripristino ambientale” della D.G.R. n. 33-5174 del 12/6/2017*.

Dovrà inoltre essere posta particolare attenzione alla presenza di diversi recettori prossimi all'area oggetto dell'intervento con specifici approfondimenti circa le modalità gestionali e dei presidi da porre in atto ai fini della loro salvaguardia, e per far fronte alle potenziali situazioni di rischio e/o disagio nei confronti della popolazione, nonché particolare attenzione per ciò che riguarda le ricostruzioni modellistiche, effettuate in relazioni alle componenti acustica e di qualità dell'aria (odori e polveri), e le successive attività di controllo e monitoraggio. A tal proposito si evidenzia come l'ASL competente abbia richiesto di effettuare una valutazione di impatto sulla salute adottando gli strumenti messi a disposizione dal progetto ministeriale CCM *“Vispa”*.

Vista la previsione di conferimento di rifiuti che possono contenere in minima parte materiale organico biodegradabile che potrebbero dare luogo a fenomeni di degradazione metanigena, non si concorda con quanto indicato dal proponente che ritiene si possano escludere disturbi di tipo olfattivo verso i potenziali recettori; occorre dunque che venga predisposta una ricostruzione modellistica della dispersione di odore seguendo le indicazioni definite nella parte V - *Requisiti degli studi di impatto olfattivo mediante simulazione modellistica meteo dispersiva* - della Deliberazione della Giunta Regionale 9 gennaio 2017, n. 13-4554 “L.R. 43/2000 - *Linee guida per la caratterizzazione e il contenimento delle emissioni in atmosfera provenienti dalle attività ad impatto odorigeno*”.

Per quanto riguarda la componente rumore, oltre a quanto indicato nei pareri pervenuti, si riterrebbe già opportuno evidenziare se vi sarà la necessità di dover ricorrere all'autorizzazione in deroga acustica che, ai sensi dell'art. 9 comma 1 e 2 della L.R. 20 ottobre 2000 n. 52 “*Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico*” è di competenza comunale e comporta l'indicazione dei limiti temporali della deroga e delle eventuali prescrizioni atte a ridurre al minimo il disturbo, con possibili limitazioni orarie e di carattere organizzativo e procedurale.

Per quanto riguarda la componente traffico si concorda sulla metodologia che viene proposta per la verifica prestazionale delle arterie interessate ma occorre però estendere tali verifiche anche alle intersezioni attraverso idonea metodologia quale per esempio il modello SIDRA.

Per quanto riguarda la definizione dello scenario di base non si concorda con l'utilizzo dei dati riferiti al 2020 ritenuti non pienamente rappresentativi della situazione dell'area; in tale periodo, contraddistinto da episodi di lockdown legati all'emergenza sanitaria, si sono registrati infatti minori flussi di traffico così come indicato nel Report 2020 sulla mobilità veicolare in Piemonte “*Nel complesso, rispetto al 2019, il flusso veicolare giornaliero medio è diminuito del 19% nel 2020 con picchi di oltre il 90 % nel periodo fra marzo e maggio, in cui le restrizioni erano più rigide*”, inoltre tali dati potrebbero non tenere conto dell'apporto veicolare di realtà insediatesi nel frattempo.

Le verifiche dovranno essere effettuate in maniera cautelativa, sulla base dei dati relativi alle ore di punta, e prendendo in considerazione tutti i flussi veicolari derivanti dall'ingresso/uscita dal sito non solo per la fase operativa ma anche quella di cantiere, che in parte saranno sovrapposte, e di gestione delle terre e rocce da scavo.

In relazione invece al tema della tutela e della salvaguardia della sicurezza stradale occorre verificare con i competenti uffici della Città Metropolitana di Torino - Direzione Viabilità 2 la necessità di dover provvedere all'adeguamento degli accessi alla strada provinciale.

Dovranno essere previste idonee opere di compensazione, ovvero interventi con valenza ambientale e non strettamente collegati con l'opera finalizzati al miglioramento del valore ambientale dell'area di intervento o di area vasta, che vadano a compensare gli impatti residui non mitigabili. Nella scelta di tali interventi dovranno essere valutate le proposte ed esigenze delle amministrazioni locali anche tenendo in considerazione il “CIRCA” (Catalogo delle opere di recupero ambientale e di compensazione) coordinato dal Gruppo di Lavoro Interdipartimentale “*Riqualficazioni e Compensazioni Ambientali*” della Città Metropolitana di Torino.

Tali interventi di compensazione, così come gli interventi di mitigazione, sono da considerare integrativi e non sostitutivi degli interventi di compensazione forestale che si riterrebbe più opportuno effettuare in forma fisica e non monetaria.

Per quanto riguarda la predisposizione del progetto di Monitoraggio Ambientale occorre fare riferimento alle “Linee guida per la predisposizione del Progetto di Monitoraggio Ambientale (PMA) delle opere soggette a procedure di VIA” del Ministero della Transizione Ecologica (<https://va.mite.gov.it/it/ps/datistrumenti/specifichetecnicheelineeguida>);

Tale progetto ha la finalità di verificare lo scenario ambientale di riferimento utilizzato nel SIA, di verificare le previsioni degli impatti ambientali contenute nel SIA, verificare l’efficacia delle misure di mitigazione previste nel SIA in fase di cantiere e di esercizio e di individuare eventuali impatti ambientali non previsti o di entità superiore rispetto alle previsioni contenute nel SIA e programmare le opportune misure correttive per la loro risoluzione.

All’interno di tale programma inoltre, per tutte le componenti ambientali ed antropiche interferite, dovranno essere altresì definite le procedure per la verifica delle modalità gestionali e della corretta messa in pratica degli interventi di mitigazione previsti.

In relazione al monitoraggio della vegetazione alloctona invasiva presente nelle aree interferite si evidenzia il protocollo ARPA scaricabile dalla seguente pagina web della Regione Piemonte:
<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/biodiversita-aree-naturali/conservazione-salvaguardia/specie-vegetali-esotiche-invasive>

Ritenuto in sintesi che:

Lo Studio di Impatto Ambientale (SIA) e gli specifici elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire nell’ambito del procedura ex art. 27 bis (Provvedimento Autorizzatorio Unico) la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all’esercizio del progetto, dovranno essere redatti tenendo debitamente in considerazione le osservazioni illustrate in premessa unitamente a quanto espresso da parte dei soggetti coinvolti nei pareri in premessa elencati ed allegati al presente provvedimento (**Allegato A**) per farne parte integrante e sostanziale.

Quanto evidenziato nel presente provvedimento e nei pareri allegati, ovvero le principali criticità ambientali connesse alla realizzazione del progetto e gli aspetti che si ritiene debbano essere maggiormente approfonditi nelle successive fasi progettuali, non è comunque da considerarsi completamente esaustivo ma puramente indicativo per lo svolgimento della successiva fase autorizzativa dove verranno effettuate le opportune valutazioni di merito.

Dato atto dell’insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/90 e degli articoli 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/13 e dell’art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino.

Dato atto che con Decreto Sindacale n. 69 del 10/3/2023 è stato approvato il PEG finanziario 2023-2025 ed il relativo obiettivo operativo "0902Ob13 - Valutazione impatto ambientale".

Atteso che la competenza all’adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell’art. 107 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell’art. 45 dello Statuto Metropolitano.

Visti:

- i pareri giunti e depositati agli atti;
- la L.R. 40/98 e s.m.i. "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione;
- Il D.Lgs 03/04/2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e Fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano;

DETERMINA

relativamente al progetto denominato *“Impianto di recupero rifiuti con deposito definitivo nell’area dell’ex cava di argilla”* da realizzarsi in Comune di Pralormo (TO) presentato dalla Società Terra Futura s.r.l. - con sede legale in Pralormo (TO), Via Carmagnola n. 50 e Partita IVA 12779840011 – con istanza del 23/01/2023 di avvio della fase Preliminare al Provvedimento Autorizzatorio Unico ai sensi dell’art. 26 bis del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., per le motivazioni espresse in premessa che si intendono interamente richiamate nel presente dispositivo:

1) Di dichiarare conclusa la Conferenza di Servizi preliminare di cui all’articolo 14 comma 3 della L. 241/90 e s.m.i. indetta con nota prot. n. 14603 del 30/01/2023;

2) Di esprimere parere in merito al piano di lavoro per la redazione dello Studio di Impatto Ambientale, nonché in relazione agli specifici elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire nell’ambito del procedura ex art. 27 bis (Provvedimento Autorizzatorio Unico) la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutti i titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all’esercizio del progetto, che dovranno essere redatti prendendo debitamente in considerazione:

- le osservazioni illustrate in premessa che si intendono integralmente richiamate;
- quanto espresso da parte dei soggetti coinvolti nei pareri in premessa riportati ed allegati al presente provvedimento (**Allegato A**) per farne parte integrante e sostanziale.

3) Di ribadire che quanto evidenziato nel presente provvedimento e nei pareri allegati, ovvero le principali criticità ambientali connesse alla realizzazione del progetto e gli aspetti che si ritiene debbano essere maggiormente approfonditi nelle successive fasi progettuali, non è comunque da considerarsi completamente esaustivo ma puramente indicativo per lo svolgimento della successiva fase autorizzativa dove verranno effettuate le opportune valutazioni di merito;

4) Di attestare l’insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/90 e degli art. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/13 e dell’art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino.

5) Di dare atto che il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Copia della presente determinazione e relativi allegati verrà trasmessa al proponente ed a tutti i soggetti interessati coinvolti nella procedura e pubblicata sul sito web della Città Metropolitana di Torino.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data.

Torino, 05/05/2023

IL DIRIGENTE (DIREZIONE DIPARTIMENTO AMBIENTE E
VIGILANZA AMBIENTALE)
Firmato digitalmente da Claudio Coffano

ALLEGATO A

**Fase preliminare al Provvedimento Autorizzatorio Unico ai
sensi dell'art. 26 bis del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.**

PROGETTO:

*“Impianto di recupero rifiuti con deposito definitivo nell'area
dell'ex cava di argilla”*

COMUNE: PRALORMO (TO)

PARERI DEI SOGGETTI COINVOLTI NELL'ISTRUTTORIA

PROPONENTE: TERRA FUTURA S.R.L.

Qualora non evidenziati nei file pdf allegati, i numeri di protocollo citati sono quelli riportati nel corpo del messaggio giunto via PEC alla CmTO e conservato agli atti.



*Direzione Ambiente, Energia e Territorio
Settore Tecnico Piemonte Nord
elena.filamauro@regione.piemonte.it
tecnico.piemontenord@cert.regione.piemonte.it*

Data
Prot. n° (*)/A1617A
Class: 13.999.VIDR/A1600A
Fasc. 36/2022A/A1600A Sottofasc. 39
(* Riportato nel corpo del messaggio PEC
Allegati:

Alla Città Metropolitana di Torino
Dipartimento Ambientale e Vigilanza Ambientale
Valutazioni Ambientali – Nucleo VAS e VIA
Corso Inghilterra, 7
10138 TORINO
PEC protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it

OGGETTO: Fase preliminare al provvedimento autorizzatorio unico – art. 26 bis, D.Lgs. 152/2006.
Progetto “Impianto di recupero rifiuti con deposito definitivo nell’area dell’ex cava di argilla” nel Comune di Poirino.
Proponente: Terra Futura s.r.l.
VAL_Preliminare_01_2023.
Parere in materia di vincolo per scopi idrogeologici e in materia forestale.

In relazione alla nota prot. n. 14603, in data 30/01/2023, con la quale è stata indetta la conferenza dei servizi preliminare di cui all’art. 14, comma 3, della L. 241/90, in forma semplificata ed in modalità asincrona ai sensi dell’art. 14 bis della medesima legge, finalizzata a svolgere la fase preliminare al provvedimento autorizzatorio unico relativo al progetto citato in oggetto, si formula, sulla base della documentazione progettuale presentata dal proponente, il seguente parere sugli aspetti di competenza (l.r. 45/1989 e l.r. 4/2009).

L’intervento proposto consiste principalmente nella realizzazione, su un’area in parte boscata, di un impianto di gestione e recupero di rifiuti speciali non pericolosi e nel recupero morfologico dell’area di un’adiacente ex-cava mediante stoccaggio definitivo della frazione non recuperabile dei rifiuti speciali non pericolosi generati dalle attività svolte nello stesso impianto. Inoltre, in un’area agricola posta al confine Ovest dell’impianto in progetto è prevista, in una fase successiva, la messa a dimora di specie vegetali ad elevato assorbimento di CO₂ e l’installazione di pannelli fotovoltaici.

In merito al vincolo per scopi idrogeologici, si conferma che, come indicato nell’elaborato “Studio preliminare ambientale”, il sito interessato dal progetto non rientra in area sottoposta al regime della l.r. 45/1989.

Riguardo invece gli aspetti forestali, premesso che dalla documentazione presentata nell’area in esame non si rileva la presenza di elementi aventi caratteristica di rarità sotto il profilo vegetazionale, è dovuta la compensazione forestale di cui all’art. 19 della l.r. 4/2009, in quanto viene



*Direzione Ambiente, Energia e Territorio
Settore Tecnico Piemonte Nord
elena.filamauro@regione.piemonte.it
tecnico.piemontenord@cert.regione.piemonte.it*

prevista la trasformazione d'uso del bosco che copre una porzione dell'area e non risulta applicabile alcuna delle cause di esclusione di cui al comma 7 dello stesso articolo.

Ai fini della compensazione il proponente dovrà compilare e presentare allo scrivente Settore l'autocertificazione prevista dalla DGR n. 4-3018 del 26/03/202, secondo i tempi e le modalità indicate dalla stessa DGR, con l'esatta indicazione delle categorie forestali e delle superfici boscate interessate dalla trasformazione (desunte dall'analisi dello stato di fatto), che dovranno comprendere anche eventuali porzioni residuali di soprassuolo non più classificabili bosco ai sensi dell'art. 3 della l.r. 4/2009 in conseguenza della trasformazione. La compensazione sarà dovuta anche per la realizzazione della successiva fase del progetto che prevede l'impianto di specie vegetali ad elevato assorbimento di CO₂ e l'installazione di pannelli fotovoltaici nel caso di trasformazione di ulteriori superfici a bosco.

Si richiama, infine, il comma 5 del citato art. 19 della l.r. 4/2009, rammentando che gli interventi di mitigazione saranno da considerare integrativi e non sostitutivi degli interventi di compensazione forestale. Pertanto, le misure di mitigazione dovranno essere eseguite a prescindere dalla realizzazione dei dovuti interventi di compensazione.

Distinti saluti.

**Il Responsabile di Settore
dott.ssa Elena Fila Mauro**

I presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

referente:
dott. for. Giacomo Furlan
Tel. 011 4323082
giacomo.furlan@regione.piemonte.it



Ministero della Cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E
PAESAGGIO PER LA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Torino,

Alla Città metropolitana di Torino
Dipartimento ambiente e vigilanza ambientale
Valutazioni Ambientali
Nucleo VAS e VIA
PEC: protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it

Prot. n.

Risposta al foglio del 31/01/2023

AMBITO E SETTORE: **Tutela paesaggistica - Parte III del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.**

DESCRIZIONE: Comune di **PRALORMO Prov. TO**
Bene e oggetto dell'intervento: **Impianto di recupero rifiuti con deposito definitivo nell'area dell'ex cava di argilla**

Indirizzo: loc. San Grato

DATA RICHIESTA : Data di arrivo richiesta: 31/01/2023

Protocollo entrata richiesta: **prot. n. 1793 del 31/01/2023**

RICHIEDENTE: Terra Futura s.r.l. - Privato

PROCEDIMENTO: **Fase preliminare al provvedimento autorizzatorio unico – art. 26 bis D. Lgs. 152/2006**

PROVVEDIMENTO: -

ALTRA Parere di competenza

COMUNICAZIONE: Destinatario: Richiedente

Con riferimento alla richiesta pervenuta alla competenza di questo Ufficio per gli effetti delle norme citate in oggetto;

Vista la documentazione messa a disposizione dall'ente procedente, sul sito internet della Città metropolitana di Torino, Dipartimento ambientale e Vigilanza Ambientale, Settore Valutazioni Ambientali;

Considerato che, nell'ambito della procedura di cui all'art. 26 bis del D.Lgs. 152/2006, l'Ufficio scrivente è chiamato ad esprimersi al fine di indicare gli aspetti e le tematiche paesaggistiche da approfondire in sede di studio di impatto ambientale, ciò al fine di poter avere gli elementi per formulare il proprio parere di competenza rispetto alla compatibilità dell'intervento con i valori paesaggistici presenti nell'area;

Considerato che l'intervento ricade in aree sottoposte a tutela ai sensi della Parte III del D.lgs 42/2004 e s.m.i ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettere c) e g);

Considerato che l'area oggetto di intervento viene qualificata dal Piano Paesaggistico Regionale come "Area di elevato interesse agronomico";

Considerato che il progetto prevede due linee di intervento:

- "Nuova economia agricola", da insediarsi in aree agricole, utilizzando i fabbricati rurali dismessi, installando un sistema agrifotovoltaico;

- "Nuova economia dell'argilla", da insediarsi nell'area produttiva e della ex-cava di argilla, inserendo un impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi, riordinando le aree esterne dell'attuale fornace San Grato mediante l'installazione di tettoie fotovoltaiche e recuperando morfologicamente l'area di ex-cava mediante lo stoccaggio definitivo della frazione non recuperabile dei rifiuti speciali non pericolosi conferiti;

Considerato che per la realizzazione degli interventi sopra descritti si prevede la trasformazione delle superfici boscate, vincolate ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera g);

Considerato il contenuto dell'art. 20, "Aree di elevato interesse agronomico", delle Norme di Attuazione del Piano Paesaggistico Regionale, nel quale si chiarisce che "Nelle aree di elevato interesse agronomico eventuali nuove edificazioni sono finalizzate alla promozione delle attività agricole e alle funzioni connesse; la realizzazione di nuove edificazioni è subordinata alla dimostrazione del rispetto dei caratteri paesaggistici della zona interessata. (...) eventuali nuovi impegni di suolo a fini diversi da quelli agricoli possono prevedersi solo quando sia dimostrata l'inesistenza di alternative di riuso e di riorganizzazione delle attività esistenti; in particolare per le attività estrattive, qualora siano dimostrati i presupposti sopra citati, i relativi piani di settore definiscono i criteri e la disciplina delle modalità di intervento per rendere compatibili, anche attraverso la realizzazione di opere di mitigazione, recupero e compensazione, gli insediamenti estrattivi con la qualificazione ambientale e paesaggistica, al fine di ridurre l'impatto sul suolo e di evitare estesi interventi di sistemazione fondiaria, con asportazione di materiali inerti, che possono alterare in modo significativo l'assetto morfologico e il paesaggio. Nei territori di cui al presente articolo, fermo restando quanto specificato al comma 5, lettera b., la realizzazione di impianti di produzione dell'energia, compresi



Palazzo Chiabrese: Piazza San Giovanni, 2 – 10122 Torino Tel. +39.011.5220411 Fax +39.011.4361484

email: sabap-to@cultura.gov.it – PEC: mbac-sabap-to@cultura.gov.it

sito web: <http://www.sabap-to.beniculturali.it/>

quelli da fonti rinnovabili, deve essere coerente, oltre che con le previsioni delle presenti norme, con i criteri localizzativi e qualitativi definiti a livello nazionale e regionale”.

Tutto ciò considerato questo Ufficio, per quanto di propria competenza, richiede i seguenti approfondimenti:

- descrizione dell'intervento di agrifotovoltaico, non descritto nella documentazione allegata all'istanza;
- verifica della conformità e della compatibilità degli interventi previsti in progetto con i contenuti prescrittivi e con le direttive del Piano Paesaggistico Regionale, nonché con la D.G.R. 4 – 3018, del 26/03/2021 (Disposizioni sulle trasformazioni del bosco e approvazione dei criteri e delle modalità per la compensazione. Modifica dell'Allegato 1 della D.G.R. n. 23-4637 del 6 febbraio 2017).

Si trattiene agli atti la documentazione pervenuta, rimanendo in attesa di quanto richiesto.

IL SOPRINTENDENTE

Arch. Lisa Accurti

Documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 20 e ss. del D.Lgs 82/2005 e s.m.i

Il Responsabile dell'Istruttoria

arch. Giulia Maccarrone (giulia.maccarrone@cultura.gov.it)



MINISTERO
DELLA
CULTURA

Palazzo Chiabrese: Piazza San Giovanni, 2 – 10122 Torino Tel. +39.011.5220411 Fax +39.011.4361484

email: sabap-to@cultura.gov.it– PEC: mbac-sabap-to@cultura.gov.it

sito web: <http://www.sabap-to.beniculturali.it/>

Protocollo (*)

Torino (*)

(*) segnatura di protocollo riportata nei metadati del sistema documentale DoQui ACTA (i dati del protocollo sono rinvenibili nel file metadati con estensione xml in allegato alla PEC)

VAL-Preliminare_01_2023

da citare nella corrispondenza

Al Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale
Valutazioni Ambientali – Nucleo VAS e VIA
c.a. Dott. Stefano Cerminara

OGGETTO: fase preliminare al provvedimento autorizzatorio unico – art. 26 bis D. Lgs. 152/2006. Progetto *“Impianto di recupero rifiuti con deposito definitivo nell’area dell’ex cava di argilla”*
Comune: *Pralormo*. Proponente: *Terra Futura s.r.l.* *Parere di competenza in merito alle emissioni in atmosfera.*

In riferimento alla Vs. nota prot. n. 14603/2023, rif. VAL-Preliminare_01_2023, di comunicazione di avvio del procedimento ed avvenuta pubblicazione degli elaborati progettuali e indizione Conferenza dei Servizi preliminare di cui all’art. 14 comma 3 della L. 241/90 e s.m.i., ed alla successiva nota prot. n. 26588/2023 di convocazione tavolo tecnico, si trasmettono le seguenti valutazioni istruttorie.

Il progetto concerne l’avvio di un’attività di gestione rifiuti, provenienti per la maggior parte da attività edilizie di costruzione e demolizione, in misura minore costituiti da terre e rocce da scavo, rifiuti provenienti dall’industria del vetro, dalle acciaierie, dalla potabilizzazione dell’acqua e dal trattamento di acque reflue ed in minima parte di altra provenienza, che comprenderà:

- il recupero di un’area di cava per lo stoccaggio definitivo di rifiuti speciali non pericolosi non recuperabili
- un impianto per il recupero di rifiuti non pericolosi, costituiti da inerti, finalizzato all’ottenimento di M.P.S. per l’edilizia;

Per l’esercizio delle attività in progetto dovrà essere acquisito il P.A.U.R. (Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale) comprendente:

- Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del Dlgs 152/2006 per la tipologia 5.4 “Discariche, che ricevono più di 10 Mg di rifiuti al giorno o con una capacità totale di oltre 25000 Mg, ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti.”;
- Autorizzazione ai sensi dell’art. 208 del Dlgs 152/2006 per impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi (inerti) per la produzione di prodotti per l’edilizia, da autorizzarsi come attività tecnicamente connessa al punto precedente.

Si ritiene che l’impresa, nello studio preliminare ambientale, abbia analizzato e stimato con sufficiente dettaglio l’entità dell’impatto sulla matrice atmosferica, sia in fase di cantiere, sia in fase di esercizio, costituito prevalentemente dalle emissioni diffuse di polveri, generate durante il transito degli automezzi e le attività di movimentazione, cernita, vagliatura, frantumazione, macinazione e stoccaggio del materiale trattato, ed abbia individuato le corrette modalità di contenimento, mediante la bagnatura, l’eventuale copertura dei cumuli, la minimizzazione

dell'altezza di caduta dei materiali, la sospensione delle attività più impattanti in caso di forte vento, e, per quanto riguarda la gestione della discarica, la riduzione della superficie esposta agli agenti atmosferici, anche attraverso coperture provvisorie, in particolare per quanto concerne i rifiuti polverulenti.

Ai fini dell'istruttoria tecnica relativa all'autorizzazione per le emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., si ritiene necessaria la descrizione dettagliata dei dispositivi che si intendono adottare per il contenimento delle emissioni diffuse di polveri, comprensiva delle caratteristiche dei sistemi di bagnatura delle vie di transito e dei cumuli (mediante autobotte, o sistemi fissi di irrigazione, alimentati mediante collegamento alla rete idrica o con serbatoi), e delle specifiche tecniche dei macchinari che si intendono utilizzare per la frantumazione primaria, secondaria e terziaria e la vagliatura, precisando se sia possibile dotarli di carter di copertura delle zone più critiche per limitare la diffusione delle polveri ovvero se siano dotati di sistemi integrati di ugelli per l'umidificazione del materiale in lavorazione, l'ubicazione degli ugelli, le modalità di alimentazione e di attivazione, l'eventuale presenza di altri presidi atti a limitare le emissioni diffuse (per esempio la copertura dei cumuli, lo stoccaggio in cassoni, ecc.).

Si ritiene inoltre che alcune tipologie di rifiuti che si intendono trattare, per esempio quelli derivanti dal trattamento delle acque reflue, dalle operazioni di bonifica del terreno e delle acque di falda e da processi di trattamento dei rifiuti, potrebbero potenzialmente generare emissioni odorigene: l'Impresa, nella redazione dei documenti tecnici progettuali, dovrà aver cura di dettagliare tale aspetto, in particolare relativamente alle procedure di accettazione e caratterizzazione dei rifiuti acquisiti, dei quantitativi previsti di tali specifiche tipologie di rifiuti e delle procedure operative che saranno adottate per prevenire il verificarsi di fenomeni odorigeni verso i recettori circostanti il sito.

Un ulteriore potenziale impatto, presumibilmente di entità ridotta data la natura dei rifiuti trattati, costituiti in minima parte da materiale organico biodegradabile, potrebbe essere rappresentato dallo sviluppo e dalla diffusione in atmosfera di biogas, durante la fase di gestione operativa e post-operativa della discarica. A tal proposito il gestore ha già previsto di implementare un programma di monitoraggio, le cui caratteristiche saranno illustrate in dettaglio nel progetto definitivo, nonché di adottare ulteriori azioni di controllo e, se necessario, di contenimento, nel caso si rilevassero concentrazioni anomale di biogas sulla superficie della discarica. Nella redazione della documentazione tecnica, si raccomanda di far riferimento al paragrafo "Emissioni diffuse" del modello Mod.Em.2.0, scaricabile dal ns. sito web al seguente URL: <http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/ambiente/emissioni-atmosfera/modulistica-emissioni>

Restando a disposizione per ulteriori chiarimenti (tel. 011861.6760, e-mail: grazia.pitti@cittametropolitana.torino.it) si porgono cordiali saluti.

Referente per l'istruttoria emissioni
Dott.ssa Grazia Pitti



Visto, il Direttore
Ing. Claudio Coffano





A.S.L. TO5

S.C. Igiene Sanità Pubblica
tel 011 6930500
sisp@aslto5.piemonte.it
vaccinazioni@aslto5.piemonte.it
isp.abitato@aslto5.piemonte.it

Azienda Sanitaria Locale di Chieri, Carmagnola, Moncalieri e Nichelino Sede legale – Piazza Silvio Pellico,1 – 10023 Chieri (TO) -
C.F. e P.I. 06827170017 - www.aslto5.piemonte.it centralino +39 011 94291 pec protocollo@cert.aslto5.piemonte.it

Data (*)

Protocollo n. (*)

(*) Segnatura di protocollo riportata nei metadati del protocollo informatico in uso

Classificazione

A Città Metropolitana di Torino
Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale
Valutazioni Ambientali – Nucleo VAS e VIA
protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it

Comune di Pralormo
Comune di Poirino

Regione Piemonte:
Settore Sviluppo Sostenibile , biodiversità e aree naturali
Settore Servizi Ambientali
Settore Urbanistica Piemonte Occidentale
Settore Pianificazione Regionale per il Governo del Territorio
Settore Tecnico Piemonte Nord
Settore Tecnico Regionale - Città Metropolitana di Torino
Settore Polizia mineraria , cave e miniere

Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino

Comando Provinciale VV.FF.

Arpa Piemonte - Dipartimento di Torino

p.c Terra Futura s.r.l.

OGGETTO: Fase preliminare al provvedimento autorizzatorio unico – art. 26 bis D. Lgs. 152/2006. Progetto “Impianto di recupero rifiuti con deposito definitivo nell’area dell’ex cava di argilla”. Comune di Pralormo. Proponente: Terra Futura s.r.l.

Rif. Ns. Prot. 4705 del 30/01/2023

Parere ASL.

Con riferimento alla documentazione trasmessa, e facendo seguito al Tavolo Tecnico tenutosi in data 28/03/2023, il Servizio scrivente esprime le seguenti considerazioni in merito al progetto.

L’intervento progettuale prevede la realizzazione di un impianto di trattamento e recupero rifiuti su un’area di 210.000 m², con una superficie boschiva stimata pari ad almeno 25.000 m², sulla base delle misurazioni satellitari.

L’edificazione di una tale porzione di territorio occupata da alberi a chioma alta e larga, che svolgono attualmente una funzione di mitigazione importante nei confronti degli effetti dei cambiamenti climatici, non può che destare la preoccupazione del Servizio scrivente per le possibili ricadute sulla salute collettiva.

A questo si aggiunge l’ulteriore aggravio, sul bilancio di gas climalteranti, legato al consumo di suolo, vista la previsione di interrare i rifiuti non recuperabili e stante il prevedibile incremento del traffico di mezzi pesanti nell’area¹.

L’impatto del cambiamento climatico sulla salute della popolazione, costituisce una priorità di prevenzione, considerato il trend in aumento delle temperature estreme e delle ondate di calore a cui stiamo assistendo a livello globale ed europeo, anche in relazione alla particolare vulnerabilità dell’area del bacino Mediterraneo¹.

L’aumento del numero di eventi estremi (temporali di eccezionale intensità e, per contro, periodi di elevata siccità in estate) non può che accentuare le criticità per la salute pubblica legate alla difficoltà di regimazione delle acque, nonché alle prevedibili conseguenze per la filiera agricola e zootecnica².

In quest’ottica, si richiede di valutare attentamente le conseguenze, dirette e indirette, per la salute umana derivanti dal progetto proposto, tenendo conto di:

- contributo dello stabilimento alle emissioni climalteranti e corrispondenza con gli scenari proposti dall’IPCC;
- impatto sanitario delle emissioni di particolato e NO_x legati al traffico stradale presumibilmente in aumento;

Nella definizione delle possibili strategie di mitigazione, considerata l’impossibilità di compensare completamente gli impatti sanitari con una mera valorizzazione economica, si suggerisce di far riferimento a quanto previsto dalla D.G.R. Piemonte n. 24-4672 del 18 febbraio 2022 “*Disposizioni, in attuazione della D.G.R. 24-4638 del 6 febbraio 2017, per lo sviluppo del mercato volontario dei crediti di carbonio e la valorizzazione dei servizi ecosistemici in ambito non forestale della Regione Piemonte*”.

¹ IPCC AR5 – 2013 https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/02/WG1AR5_all_final.pdf u.a.26/4/2022

² ISPRA. Gli indicatori del clima in Italia nel 2021. Rapporto Stato dell’ambiente 98/22.
<https://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/stato-dellambiente/gli-indicatori-del-clima-in-italia-nel-2021-2013-anno-xvii> u.a 12/8/2022

Il documento potrà costituire un utile riferimento per il calcolo del numero di nuovi alberi da piantumare a compensazione del consumo di suolo e dell'impronta di carbonio legata al consumo di suolo dello stabilimento e delle attività di trasporto connesse, tenendo conto anche dell'età e delle dimensioni di ciascuna specie selezionata;

Tenuto conto della prossimità di potenziali recettori sensibili (abitazioni più prossime a distanza di 600 m in linea d'aria), si richiede di includere questo target nella valutazione di impatto acustico e di descrivere in maniera dettagliata le modalità con cui si prevede di svolgere le lavorazioni, al fine di individuare un modello di dispersione delle polveri e degli odori eventualmente correlati all'impianto.

Infine, come disposto dall'Art. 184 ter del D.Lgs. 152/2006, così come modificato dal D.L. 31 maggio 2021, n. 77, si richiede di descrivere le modalità con cui sia possibile dimostrare che l'utilizzo della materia prima seconda non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana, in accordo con quanto previsto dalle linee guida SNPA.³

Tutto ciò premesso, considerata la rilevanza dell'intervento proposto, si richiede di effettuare una valutazione di impatto sulla salute adottando gli strumenti messi a disposizione dal progetto ministeriale CCM "Vispa"⁴.

Rimanendo a disposizione per eventuali approfondimenti e chiarimenti, si porgono distinti saluti.

Il Dirigente Medico
S.C. Igiene e Sanità Pubblica
Dott.ssa Morena STROSCIA
(firmato digitalmente ai sensi di legge)

MS/VS/ms

Email: isp.abitato@aslto5.piemonte.it

³ Linee Guida per l'applicazione della disciplina End of Waste di cui all'art. 184 ter comma 3 ter del D.Lgs. 152/2006. Revisione Gennaio 2022. SNPA 23/2020. Delibera del Consiglio SNPA. Seduta del 23.02.2022. Doc. n. 156/22. <https://www.snpambiente.it/2022/04/22/linee-guida-per-lapplicazione-della-disciplina-end-of-waste-di-cui-allart-184-ter-comma-3-ter-del-d-lgs-152-2006-revisione-gennaio-2022/> u.a. 29/03/2023.

⁴ Sperimentazione dell'utilizzo della Valutazione degli Impatti sulla Salute (VIS) a supporto dell'espressione dei pareri dei Dipartimenti di Prevenzione e Sanità Pubblica (DSP) in Conferenza dei Servizi (CdS). <https://salute.regione.emilia-romagna.it/normativa-e-documentazione/linee-di-indirizzo/archivio-documenti-tecnici/strumenti-vispa> u.a.12/8/2022

Classificazione	02.11
Codice opera	
DIREZIONE RA5	

Data e numero protocollo sono presenti nel file segnatura xml

Al Direttore del Dipartimento
Ambiente e Vigilanza Ambientale
Funzione Specializzata Valutazioni
Ambientali - VAS e VIA
c.a. Dott. Stefano CERMINARA

OGGETTO: Fase preliminare al provvedimento autorizzatorio unico – art. 26 bis D. Lgs. 152/2006.
Progetto “Impianto di recupero rifiuti con deposito definitivo nell’area dell’ex cava di argilla”.
Comune di Pralormo
Proponente: Terra Futura s.r.l.
Osservazioni geologiche

Si trasmette la nota allegata.

Distinti saluti

Il Dirigente
Ing. Massimo VETTORETTI

Torino, li 12/04/2023

OGGETTO: Fase preliminare al provvedimento autorizzatorio unico – art. 26 bis D. Lgs. 152/2006.
Progetto “Impianto di recupero rifiuti con deposito definitivo nell’area dell’ex cava di argilla”.
Comune di Pralormo.
Proponente: Terra Futura s.r.l.
Comunicazione di avvio del procedimento ed avvenuta pubblicazione degli elaborati progettuali
Indizione Conferenza dei Servizi preliminare di cui all’art. 14 comma 3 della L. 241/90 e s.m.i.
Richiesta di approfondimenti geologici.

In riferimento alla vs. nota prot. 26588 del 21/02/2023, si premette che la presente richiesta deve essere coerente con quanto prescritto dal D. Lgs. 152/2006 art. 26 bis per la corretta redazione del rapporto ambientale, in particolare con l’Allegato VI alla parte II del decreto.

Per quanto concerne le competenze tecniche dell’Unità specializzata Tutela del Territorio, si rileva come il quadro geologico, geomorfologico e geotecnico delineato dal professionista incaricato dal Proponente sia abbastanza completo ed esaustivo.

Si rilevano soltanto due aspetti da approfondire:

1. considerata la campagna di indagini e prove geotecniche illustrate, da realizzarsi nella successiva fase progettuale, vista anche la natura fine dei terreni che faranno da volume geotecnico significativo in riferimento ai manufatti in esame, si chiede di eseguire anche delle prove atte a determinare i cedimenti dei terreni, di laboratorio o in situ;
2. si chiede di precisare già in questa fase quanto descritto al cap. 5.7.3 punto 11 dello Studio Preliminare Ambientale, ossia definire il punto di scarico dell’impianto nel Rio Secco previa eventuale vasca/laghetto di accumulo per il riutilizzo nelle fasi di bagnatura dell’impianto di recupero dei rifiuti, senza rimandarlo a successive fasi progettuali.

Visto Il Dirigente
Ing. Massimo VETTORETTI

Il Funzionario
Dott. Geol. Gabriele Papa



Direzione Ambiente, Energia e territorio
Settore Urbanistica Piemonte Occidentale

urbanistica.ovest@regione.piemonte.it
urbanistica.ovest@cert.regione.piemonte.it

Data (*)

Protocollo (*)

Rif. n. 13169/A1606C del 30/01/2023

(*) *segnatura di protocollo riportata nei metadati di Doqui ACTA*

Classif. 11.100/GESPAE/85/2023A/A1600A

Alla **Città Metropolitana di Torino**

Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale
Valutazioni Ambientali – Nucleo VAS e VIA
protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it

Al Responsabile del procedimento

Dott. Stefano CERMINARA

stefano.cerminara@cittametropolitana.torino.it

e p.c. Al Comune di PRALORMO (TO)

protocollo@pec.comune.pralormo.to.it

Alla Soprintendenza archeologia,

belle arti e paesaggio per

la città metropolitana di Torino

Piazza S. Giovanni n. 2

10122 – TORINO

sabap-to@pec.cultura.gov.it

Regione Piemonte:

Settore Sviluppo Sostenibile, biodiversità e Aree
Naturali

Settore Servizi Ambientali

Settore Urbanistica Piemonte Occidentale

Settore Pianificazione Regionale per il Governo
del Territorio

Settore Tecnico Piemonte Nord

Settore Tecnico Regionale - Città Metropolitana di
Torino

Settore Polizia Mineraria, Cave e Miniere

Riferimento prot.:

Prot. gen. n. 13169/A1600A in data 30.01.2023 - Rif. nota prot. n. 14603 del 30.01.2023 (*VAL_Preliminare_01_2023*) della Città Metropolitana di Torino: comunicazione di avvio del procedimento e convocazione della Conferenza dei Servizi preliminare

pratica VAL_Preliminare_01_2023

Corso A. De Gasperi, 40
12100 Cuneo
Tel. 0171.319350

Oggetto: Comune di **PRALORMO (TO)**
Fase preliminare al provvedimento autorizzatorio unico - art. 26 bis D.Lgs. 152/2006
Proponente: **Terra Futura s.r.l.**
Impianto di recupero rifiuti con deposito definitivo nell'area dell'ex cava di argilla - Località Fornace San Grato
Comunicazione di avvio del procedimento e avvenuta pubblicazione degli elaborati progettuali.
Indizione Conferenza dei Servizi preliminare di cui all'art. 14 comma 3 della L. 241/1990 e s.m.i.
Contributo urbanistico e paesaggistico

Con riferimento alla nota del Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale, Valutazioni Ambientali – Nucleo VAS e VIA della Città Metropolitana di Torino (prot. n. 14603 del 30.01.2023 - prot. regionale n. 13169/A1600A del 30.01.2023), inerente l'avvio della fase preliminare al provvedimento autorizzatorio unico relativo all'intervento in oggetto (art. 26 bis, D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) e la convocazione della Conferenza dei Servizi preliminare in forma semplificata e in modalità asincrona (art. 14bis, L. 241/1990);

considerato che la suddetta conferenza è finalizzata alla definizione delle informazioni da inserire nello studio di impatto ambientale, nonché all'esplicitazione delle condizioni per acquisire gli atti di assenso, comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto in esame;

preso atto che:

- l'intervento in parola interessa una cava di argilla esaurita, limitrofa alla fornace San Grato e situata a circa 3 km a ovest del capoluogo di Pralormo, e prevede la realizzazione, in luogo dell'attuale riempimento, di un impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi (inerti) e di un sito di stoccaggio definitivo per la porzione di rifiuti non riutilizzabile;
- la sistemazione dell'area di intervento - pari a circa 74.000 mq (17.000 mq destinati all'impianto di recupero e 42.000 mq alla discarica di rifiuti non pericolosi) - è finalizzata a conseguire il ripristino ambientale dell'area e il progressivo rimodellamento della morfologia del luogo, riproponendo l'assetto paesaggistico originale;
- il progetto proposto si inserisce in un più ampio disegno di riqualificazione dell'area estesa, volto a realizzare una moderna realtà per la gestione dei rifiuti inerti e per la produzione di materiali per l'edilizia, integrata a un'economia agricola fondata sulle energie rinnovabili e su una *carbon footprint* equivalente azzerata;

esaminata la documentazione progettuale presentata dalla Società Proponente e pubblicata sul sito web della Città Metropolitana di Torino al seguente link:

<http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/ambiente/via/ufficio-deposito-progetti/prel01>;

premesso che il Settore scrivente, a seguito della riorganizzazione delle strutture del ruolo della Giunta Regionale in attuazione della DGR n. 7-4281 del 10.12.2021, ha acquisito la duplice competenza in materia urbanistica e paesaggistica;

si comunica quanto segue.

Contributo urbanistico

Il procedimento in esame, diretto all'autorizzazione unica di un impianto di smaltimento e recupero rifiuti ai sensi dell'articolo 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., ricade nella fattispecie delle varianti al piano regolare disciplinate dal comma 15bis dell'articolo 17bis della LR 56/1977, ovvero delle varianti relative a progetti la cui approvazione comporta variante per espressa previsione di legge.

Si richiama, a tal riguardo, l'Allegato A della Circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 4/AMB del 8.11.2016 che, nel fornire l'elenco indicativo dei procedimenti disciplinati dal comma 15bis dell'articolo 17bis della LUR, annovera esplicitamente tale tipologia di intervento (punto primo).

Come precisato dalla suddetta Circolare, *“legittimato al pronunciamento in conferenza è il solo Comune, essendo le fattispecie di varianti di cui al comma 15bis implicite nell'autorizzazione da rilasciare al soggetto proponente, assimilabili alle varianti parziali di cui all'art. 17, comma 5, della LR 56/1977. In forza di quanto sopra, si invitano pertanto le autorità competenti alla conduzione dei procedimenti rientranti nel comma 15bis dell'articolo 17bis della LR 56/1977, riassunti all'allegato A alla presente circolare, a non convocare la Regione nei procedimenti ricadenti nell'ambito applicativo di cui al comma 15bis.”*

Premesso quanto sopra, si rileva che il Settore scrivente non è chiamato a esprimersi in materia urbanistica in merito al procedimento in corso e, pertanto, il presente contributo è inviato per conoscenza all'Amministrazione Comunale di Pralormo per l'attuazione delle competenze di sua spettanza.

Per quel che attiene le verifiche relative alla pianificazione sovraordinata, inoltre, occorre sottolineare che il tema è espressamente trattato dalla summenzionata Circolare 4/AMB, laddove prevede, nell'Allegato B *“Elenco indicativo degli elaborati da allegare all'istanza di variante per i procedimenti disciplinati al comma 15 bis dell'art. 17 bis della L.R. 56/1977”, la “Verifica di compatibilità con la pianificazione sovraordinata”*.

Per quanto sopra riportato, in relazione all'applicazione dei disposti dell'art. 208 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. e alle procedure semplificate di cui al comma 15bis dell'art. 17bis della LR 56/1977, è pertanto possibile, in via generale, limitare la convocazione di questo Settore ai soli aspetti paesaggistici.

A titolo collaborativo, si evidenzia che la documentazione necessaria alla valutazione istruttoria della fattibilità della variante urbanistica deve essere presentata all'avvio del procedimento amministrativo preordinato all'autorizzazione dell'opera. Un elenco indicativo degli elaborati da predisporre è contenuto nell'Allegato B della Circolare 4/AMB.

Si rimanda, altresì, al paragrafo 3 della medesima Circolare dove, ponendo specifica attenzione ai criteri di razionalizzazione, semplificazione e accelerazione del procedimento, sono fornite indicazioni inerenti gli aspetti urbanistici e ambientali.

Contributo paesaggistico

visto l'art. 146 comma 6 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i,

visto il Piano paesaggistico regionale (Ppr) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 e considerato che le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 e 46 delle norme di attuazione in esso contenute, nonché le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b), del Codice stesso, riportate nel *“Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte”*, Prima parte, sono vincolanti e presuppongono immediata applicazione e osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati,

accertato che presso l'area oggetto di intervento è operante il vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142, comma 1°, lettera g *“territorio coperti da foreste e da boschi”*, del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i., derivante dall'analisi della Tavola P2 del PPR vigente, a seguito della verifica della presenza di un'area boscata nella porzione di territorio oggetto di intervento,

preso atto, dalla documentazione progettuale messa a disposizione (nello specifico all'interno dell'allegato denominato "Studio preliminare ambientale" - versione 1.0 del 20 gennaio 2023), della particolare estensione dell'area boscata oggetto di tutela, di cui al punto precedente,

richiamato l'art. 3 comma 1 lett. "g" della L.R. 32/2008 s.m.i. , ovvero "...trasformazioni di aree boscate superiori a 30.000 metri quadrati...", quale caso in cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione,

verificato che il Comune di Pralormo (TO) risulta idoneo all'esercizio della delega ai sensi della legge regionale n. 32 del 1 dicembre 2008, s.m.i.,

in ragione di quanto sopra, risulta necessario comprendere al meglio la superficie dell'estensione dell'area boscata (oggetto di tutela), che interferisce con l'intervento in parola, al fine di determinare la corretta competenza amministrativa, secondo le indicazioni di cui ai punti precedenti,

preso atto di quanto sopra, si precisa ad ogni modo che la verifica della compatibilità con le finalità di tutela delle componenti fisico-naturalistiche dell'ambito tutelato ai sensi dell'art. 142 lett. "g" del D.Lgs 42/2004, sarà comunque affidata nell'ambito della fase di richiesta del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR), dove presenzierà la richiesta di autorizzazione paesaggistica (come già indicato all'interno della documentazione progettuale relazionale visionata), accompagnata dalla documentazione prevista dal D.P.C.M. 12 dicembre 2005 con una Relazione paesaggistica che dovrà:

- essere predisposta nel pieno rispetto dei criteri e dei contenuti stabiliti dal punto 3 dell'allegato al medesimo decreto,
- dimostrare la totale conformità degli interventi in progetto con le prescrizioni (vincolanti) contenute negli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 e 46 delle norme di attuazione del Piano paesaggistico regionale (Ppr) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017,

altresì, si ritiene comunque preliminarmente asserire che, relativamente a quanto specificato a riferimento dell'applicazione dell'art. 19 comma 6 della L.R. 4/2009 e anche in considerazione della localizzazione dell'intervento, verrà posta adeguata attenzione alle misure mitigative che saranno proposte, nell'ottica di un modello di riduzione della percezione degli effetti prodotti dall'intervento nel suo complesso e anche sul loro sviluppo temporale, al fine di concorrere ad incrementare la biodiversità floristica e faunistica delle aree interessate.

Lo scrivente Settore Regionale resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento o approfondimento si renda necessario.

Distinti saluti

Il Dirigente del Settore

arch. Alessandro MOLA

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs 82/2005

I funzionari istruttori:

arch. *Marcello COMOLLO* - tel. 011.4322568

arch. *Francesca FINOTTO* - tel. 011.4325978

arch. *Silvia LOVERA* – tel. 011.4324119



*Direzione Ambiente, energia e territorio
Settore Sviluppo sostenibile, biodiversità e aree naturali*

*jacopo.chiara@regione.piemonte.it
progettazione.green@regione.piemonte.it - progettazione.green@cert.regione.piemonte.it
biodiversita@regione.piemonte.it - biodiversita@cert.regione.piemonte.it*

Data

Protocollo

Classificazione 13.200.20-VALINC 47/2023A

*Segnatura di protocollo riportata nei metadati del
sistema documentale DoQui ACTA*

Spett.le

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO
DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA
AMBIENTALE
Valutazioni Ambientali – Nucleo VAS e VIA

Oggetto: D. Lgs. 152/2006 art. 26bis, l.r. 19/2009. Progetto: Impianto di recupero rifiuti con deposito definitivo nell'area dell'ex cava di argilla. Proponente: Terra Futura s.r.l.. Comune: Poirino. Parere rispetto alla valutazione di incidenza - ZSC IT 1110051 "Peschiere e Laghi di Pralormo".

In riferimento alla documentazione pervenuta in merito al progetto in oggetto, il Settore scrivente esprime quanto segue.

Nell'area produttiva, ex-cava-fabbricati industriali, si prevede di realizzare un impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi (principalmente inerti), che in parte potranno essere dedicati alla produzione di prodotti per l'edilizia, di realizzare una discarica della frazione non recuperabile dei rifiuti speciali non pericolosi conferiti, di progettare e produrre elementi edili a base di argilla e/o m.p.s. attraverso una startup innovativa per la ricerca e sviluppo, di sistemare le aree esterne dell'attuale fornace San Grato mediante l'installazione di tettoie fotovoltaiche. Inoltre è previsto, a completamento di quanto sopra e interessando le aree agricole adiacenti, i fabbricati rurali e un laghetto ivi presente, l'installazione di un sistema agri-fotovoltaico.

L'area si trova in prossimità di due porzioni del sito Natura 2000 Zona Speciale di Conservazione IT 1110051 "Peschiere e Laghi di Pralormo", una in realtà non più allo stato originario della sua approvazione e una a circa 900 m. La ZSC, infatti, "Peschiere e Laghi di Pralormo" ha caratteristiche peculiari, in quanto è costituita da diverse zone umide di varie dimensioni, immerse in un contesto prevalentemente agricolo. Il sito fu individuato originariamente principalmente sulla base di dati bibliografici, al fine di includere le peschiere in cui erano segnalate specie floristiche di pregio, e per tutelare gli stagni più interessanti per l'avifauna, soprattutto di passo. Nelle indagini effettuate per la redazione del Piano di Gestione (approvato con DGR n. 53-7314 del 30-07-2018 che ha integrato le Misure di Conservazione sito-specifiche approvate con DGR 29-3572 del 4-07-2016) è emerso che molte specie di rilevante interesse conservazionistico, sia vegetali sia animali, sono presenti anche in altri stagni e peschiere limitrofi esterni alla ZSC e nelle superfici emerse attorno a ciascuna di esse, anche perché la conservazione di un certo numero di specie anfibe dipende anche dall'ambiente terrestre

*C.so Bolzano, 44
10121 Torino
Te. 011.4321429*

*Via Principe Amedeo, 17
10123 Torino
Tel. 011.4321387*



Direzione Ambiente, energia e territorio

Settore Sviluppo sostenibile, biodiversità e aree naturali

jacopo.chiara@regione.piemonte.it

progettazione.green@regione.piemonte.it - progettazione.green@cert.regione.piemonte.it

biodiversita@regione.piemonte.it - biodiversita@cert.regione.piemonte.it

circostante le peschiere. L'importanza naturalistica della zona è evidenziata nel Piano di gestione che propone l'ampliamento del sito Natura 2000, comprendendo, tra le altre, l'area della cava di San Grato poiché Sito riproduttivo di *Triturus carnifex* (specie in Allegato II della Direttiva Habitat) e di altre specie di interesse conservazionistico (presenti in liste rosse o elenchi di protezione), così da creare nuovi nodi protetti.

Inoltre, nell'area ex-cava argilla, dove si vuole realizzare la discarica, la carta forestale presenta attualmente una copertura boschiva riconducibile a Saliceto di salice bianco (SP20X) e Quercu-carpinetto della bassa pianura (QC10B), entrambi potenzialmente riconducibili ad habitat di direttiva e importanti per le specie tutelate dal Sito.

Non si concorda pertanto con quanto indicato dal proponente che il progetto proposto non ha alcuna interferenza con il sito della Rete Natura 2000, con le specie e gli habitat per cui è stato istituito, e che non deve essere svolta la valutazione di incidenza. Si consideri anche che le Misure Sito-specifiche prevedono il divieto di distruzione o alterazione dei siti riproduttivi di anfibi e degli habitat terrestri in un intorno di 500 metri dagli stagni. L'eliminazione dell'area boscata toglierebbe un importante elemento utile alla connettività ecologica dell'area, già profondamente compromessa per la rarità di tali elementi.

Pertanto, è necessario che con l'attivazione della procedura PAUR sia contestualmente avviata la procedura di VINCA appropriata valutando gli effetti diretti e soprattutto indiretti del progetto, producendo la documentazione adeguata così come richiesta dalla Linee Guida nazionali di cui all'INTESA 28 novembre 2019 "Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulle Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VInCA) - Direttiva 92/43/CEE "HABITAT" articolo 6, paragrafi 3 e 4 (Rep. atti n. 195/CSR)." Nelle analisi da condurre, saranno da tenere in considerazione anche i possibili effetti cumulati, visto che nelle aree limitrofe è prevista la realizzazione di un nuovo allevamento suinicolo e di un grande campo fotovoltaico (sia per il disturbo da cantiere, sia per il traffico veicolare che si andrebbe a sommare).

In ultimo, si segnala che nella previsione della realizzazione dell'agri-fotovoltaico si elencano la Paulownia e il bambù tra le specie potenzialmente oggetto di piantumazione: tali specie sono inserite nella black-list delle specie vegetali esotiche di cui alla DGR n. 1 - 5738 del 7 ottobre 2022 e di conseguenza ne è vietato l'utilizzo in Rete Natura 2000, e negli impianti di arboricoltura è vietato l'uso della Paulownia su tutto il territorio regionale dal Regolamento Forestale 8/R del 2011 "Regolamento forestale di attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4".

Cordiali saluti.

referente:

Clizia Bonacito, 011-4322358

Risp. a prot. n. 12755/A16.000 del 30/01/2023

Arch. Jacopo Chiara

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

C.so Bolzano, 44

10121 Torino

Te. 011.4321429

Via Principe Amedeo, 17

10123 Torino

Tel. 011.4321387



Comune di Pralormo

Area Tecnica – Urbanistica ed Edilizia Privata

Prot.: dai metadati del protocollo informatico in uso

Data: 27.04.2023

Spett.le

Città Metropolitana di Torino

Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale

Valutazioni Ambientali – Nucleo VAS e VIA

protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it

Oggetto: Fase preliminare al provvedimento autorizzatorio unico – art. 26 bis D. Lgs. 152/2006.

Progetto “Impianto di recupero rifiuti con deposito definitivo nell’area dell’ex cava di argilla”
Comune di Pralormo.

Proponente: **Terra Futura s.r.l.**

Espressione parere tecnico

In riferimento alla procedura in oggetto e a seguito del Tavolo Tecnico si tramette il contributo tecnico di competenza di questa Area Tecnica sulla base della documentazione prodotta dal proponente.

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti, l’occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti.

Il Responsabile dell’Area Tecnica

Arch. Rossella Falletti

Documento firmato digitalmente

ex-D.Lgs 07 marzo 2005 n.82

Via Umberto I, 16 - 10040 Pralormo (TO)

www.comune.pralormo.to.it

tecnico@comune.pralormo.to.it - protocollo@pec.comune.pralormo.to.it

Tel. (+39)011 94.81.103 - Fax (+39)011 94.81.723



Fase preliminare al provvedimento autorizzatorio unico – art. 26 bis D. Lgs. 152/2006.
Progetto “Impianto di recupero rifiuti con deposito definitivo nell’area dell’ex cava di argilla” Comune di Pralormo.

Proponente: Terra Futura s.r.l.

PARERE TECNICO

Vista la documentazione Tecnica trasmessa del Progetto Preliminare per la realizzazione di “Impianto di recupero rifiuti con deposito definitivo nell’area dell’ex cava di argilla”, da insediarsi sul territorio pralormese, per le aree specificatamente indicate e individuate al Catasto Terreni al Fg. 24 part. 5, 6, 24, 25, 54, 57, 60, 62, 85, il Servizio scrivente per quanto di competenza, esprime le considerazioni che seguono.

1. In merito alla **situazione urbanistico-edilizia** si è effettuata in primis una ricognizione del PRGC vigente approvato con D.G.R. n.43 - 99319 del 12/05/2003 e successive varianti parziali.

Le aree indicate ricadono nei seguenti Comparti normativi:

A - AREA AGRICOLA:

Foglio	Particelle
24	24, 25, 5, 57, 6, 60, 62, 85 parte

PE - PRODUTTIVA ESISTENTE:

Foglio	Particelle
24	85 parte

Il PRGC ne individua i vincoli di inedificabilità assoluta o con limitazioni all'edificazione, di seguito elencati:

- Per il Foglio 24 mappale n. 85 (in parte) Fascia di rispetto stradale all'esterno dei centri abitati che ai sensi dell'art. 27 della L.R. 56/77 e s.m.i. per la Strada Provinciale per Carmagnola è pari a mt. 30;
- Per il Foglio 24 mappali nn. 24 (in parte) -25 (in parte) -85 (in parte) Fascia 50m della condotta gas metano tra i predetti immobili vale quanto previsto dal D.M. 24/11/1984 e s.m.i.;
- Per il Foglio 24 mappali nn. 24-25-5-57-6-60-62-85(in parte): Aree pianeggianti e localmente depresse caratterizzate da una particolare diffusione dei bacini artificiali - Classe IIz3 di ridotta pericolosità geologico-geomorfologica e di idoneità all'utilizzabilità urbanistica secondo il D.M. 11 marzo 1988.



Comune di Pralormo

Area Tecnica - Urbanistica ed Edilizia Privata

- Per il Foglio 24 mappale n. 85 (in parte): Aree in cui il fattore penalizzante è costituito dalle possibili caratteristiche geotecniche scadenti dei terreni di fondazione – classe IIz4 - di ridotta pericolosità geologico-geomorfologico e di idoneità all'utilizzabilità urbanistica secondo il D.M. 11 marzo 1988.
- Per il Foglio 24 mappali nn. 5 (in parte) -57 (in parte): Vincolo art. 142 D.Lgs. 42/2004 quelli di cui in quanto ricadente in fascia di rispetto di 150 metri da acque pubbliche di cui al RD 523/1904 e L. 431/1985 nello specifico del Rio Secco.
- Per il Foglio 24 mappali nn. 5 (in parte), 6 parte, 57; 24 parte, 25, 60, 62: Classe acustica 3 - aree di tipo misto di cui alla classificazione zonizzazione acustica del territorio di Pralormo, approvato con DCC n. 37 del 19.12.2007.
- Per il Foglio 24 mappali nn. 6 parte, 24 parte: Classe acustica 4 - aree di intensa attività umana – fascia a cuscinetto di cui alla classificazione comunale.
- Per il Foglio 24 mappali nn. 5 (in parte), 6 parte, 24 parte, 85 parte: Classe acustica 5 - Aree prevalentemente industriali – fascia a cuscinetto di cui alla classificazione comunale;
- Per il Fg. 24 part. 85 parte: Classe acustica 6 - aree esclusivamente industriali di cui alla classificazione comunale.

Analizzando il singolo comparto normativo:

- Per l'area PE - PRODUTTIVA ESISTENTE, la specifica NTA intende tutte quelle aree per impianti produttivi esistenti, consolidati, confermati nella loro ubicazione, le cui destinazioni d'uso ammesse sono le sole:

- attività produttiva di tipo PRO2 – industriale di piccola e media dimensione alla quale, nell'ambito dei parametri urbanistici ed edilizi stabiliti dalle norme specifiche, è assimilata una parte da adibire ad uffici, fino al massimo del 50% della superficie produttiva, a residenza di custode o titolare fino a 250 mq di superficie lorda, purché di pertinenza dell'edificio produttivo, a commercio dei prodotti strettamente connessi con l'attività principale in misura non superiore al 20% della superficie produttiva, nonché le aree e i volumi per lo stoccaggio;
- attività produttiva di tipo PRO3 – artigianale di produzione, comprensiva di residenza e uffici fino al massimo del 30% della superficie utile lorda, se di pertinenza dell'edificio produttivo;
- e Servizi SER5 per gli insediamenti produttivi.

Non se ne prevede la possibilità di comprendere attività di produzione PRO4 – attività di estrazione, stoccaggio e lavorazione di inerti e installazioni fisse di produzione né scariche.

I tipi di intervento tra l'altro ammessi proprio per gli insediamenti così definiti sono la manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, completamento e demolizione nei limiti degli indici urbanistici Rcf= 0,5 IU=0,75 e H= mt10,00. Fino al raggiungimento del rapporto di copertura previsto, ne è prescritta la dismissione di aree da destinare a servizio pubblico nella misura del 10% della Sup. Fondiaria di pertinenza, da definirsi con Convenzione o atto unilaterale art. 49 comma 5 L.R. 56/77. Possono così essere previste aree a parcheggio privato nella misura minima del 10% della sup. lorda di calpestio, aree a verde piantumato nella misura minima del 10% della sup. fondiaria. Viene consentita la costruzione di tettoie aperte o strutture estensibili ad uso deposito, anche in deroga agli indici di sup. coperta fino ad un massimo del 10% della sup. coperta.

Via Umberto I, 16 - 10040 Pralormo (TO)
www.comune.pralormo.to.it
tecnico@comune.pralormo.to.it - protocollo@pec.comune.pralormo.to.it

Tel. (+39)011 94.81.103 - Fax (+39)011 94.81.723



Comune di Pralormo

Area Tecnica – Urbanistica ed Edilizia Privata

- Per le aree invece classificate A - AGRICOLE possono per natura intrinseca essere utilizzate ai soli fini agricoli valorizzandone e recuperandone il patrimonio. La specifica NTA permette le destinazioni d'uso:
- agricola – AGR – connesse alle coltivazioni fondi, allevamento animali, alla conservazione dell'ambiente e servizi afferenti, come attività e attrezzature agrituristiche;
 - terziaria - TER1 – limitatamente all'attività di ristorazione,
 - terziaria – TER5 – attività a servizio della circolazione come distributori, autolavaggi e attrezzature connesse di ristoro e commercio, esclusivamente in adiacenza alle strade;
 - Servizi - SER2 – di interesse comune e sanitari, per il culto, cimitero
 - Servizi - SER4 – parcheggi.

In secondo luogo si è svolta una ricognizione sul progetto preliminare di variante generale del PRGC adottato con D.C.C. n.15 del 05/03/2019 di cui, seppur ne sia scaduta la salvaguardia, in virtù del recepimento del PPR, si elencano le modifiche che la variante stessa intende apportare alle aree oggetto della presente.

Le aree subiscono per effetto di tale variante modifica dei comparti normativi, così come seguono:

in A - AREA AGRICOLA

Foglio	Particelle
24	24 parte, 25, 5 parte, 57, 6 parte, 60, 62

In PE - PRODUTTIVA ESISTENTE

Foglio	Particelle
24	24 parte, 5 parte, 6 parte, 85

Si aggiunge quindi ai vincoli precedentemente descritti anche la tutela per le aree boscate, riepilogandoli di seguito:

- Fascia di rispetto stradale: l'immobile Foglio 24 mappale n. 85 (in parte);
- Fascia 50m della condotta gas metano tra i predetti immobili, quelli di cui al Foglio 24 mappali nn. 24 (in parte) -25 (in parte) -85 (in parte);
- Aree pianeggianti e localmente depresse caratterizzate da una particolare diffusione dei bacini artificiali quelli di cui al Foglio 24 mappali nn. 24-25-5-57-6-60-62-85 (in parte).
- Aree in cui il fattore penalizzante è costituito dalle possibili caratteristiche geotecniche scadenti dei terreni di fondazione – classe IIz4 - l'immobile Foglio 24 mappale n. 85 (in parte);
- Vincolo art. 142 D.Lgs. 42/2004 quelli di cui al Foglio 24 mappali nn. 5 (in parte) -57 (in parte);
- **Territori a prevalente copertura boscata: quelli di cui al Foglio 24 mappali nn. 24 (in parte) -25 (in parte) -5 (in parte) -57 (in parte) -6 (in parte) -60 (in parte)**

Via Umberto I, 16 - 10040 Pralormo (TO)
www.comune.pralormo.to.it
tecnico@comune.pralormo.to.it - protocollo@pec.comune.pralormo.to.it

Tel. (+39)011 94.81.103 - Fax (+39)011 94.81.723



Comune di Pralormo

Area Tecnica – Urbanistica ed Edilizia Privata

- Classe acustica 3: aree di tipo misto quelli di cui al Foglio 24 mappali nn. 5 (in parte), 6 parte, 57; 24 parte, 25, 60, 62
- Classe acustica 4: aree di intensa attività umana – fascia a cuscinetto quelli di cui al Foglio 24 mappali nn. 6 parte, 24 parte;
- Classe acustica 5: Aree prevalentemente industriali – fascia a cuscinetto quelli di cui al Foglio 24 mappali nn. 5 (in parte), 6 parte, 24 parte, 85 parte
- Classe acustica 6: aree esclusivamente industriali quelli di cui al Fig. 24 part. 85 parte

Preso atto che l'intervento proposto di "Impianto di recupero rifiuti con deposito definitivo nell'area dell'ex cava di argilla", vede la realizzazione di:

- Impianto di gestione e recupero di circa 17.000 mq di rifiuti speciali non pericolosi (inerti);
- Discarica - Stoccaggio definitivo per la porzione di rifiuti non recuperabili di circa 42.000 mq (ex cava);
- installazione di sistema agri-fotovoltaico e recupero fabbricati agricoli dismessi;
- e per l'intero di 74.000 mq il successivo ripristino ambientale con rimodellamento paesaggistico originale e sistemazione aree.

comportando all'interno del futuro procedimento di autorizzazione unica di cui al D.Lgs 152/2006 e s.m.i. anche la fattispecie della variante al PRGC semplificata automatica ai sensi dell'art. 17 bis comma 15 bis della L.R. 56/77 e s.m.i. di competenza di codesto Ente.

Come indicato nello stesso parere pervenuto per conoscenza dalla Regione Piemonte – Direzione Ambiente, Energia e territorio – Settore Urbanistica Piemonte Occidentale, a cui si rimanda, si richiamano la *Circolare 4/AMB del 08.11.2023* e le *Indicazioni in merito alle varianti relative a procedimenti concernenti progetti la cui approvazione comporti variante per espressa previsione di legge, di cui al comma 15 bis dell'articolo 17 bis della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo)* con relativi allegati A e B. Quest'ultimo indica espressamente l'elenco degli elaborati da allegare alla sostanza di variante con verifica della compatibilità con la pianificazione sovraordinata.

Vista la notevole rilevanza che tale intervento comporterà su un territorio totalmente vocato all'agricoltura di eccellenza, ad alto valore biologico alimentare, al turismo con l'emergenza del Castello e al paesaggio con il Lago della Spina, la sua diga nazionale e le peschiere a corollario, che hanno portato fino ad oggi l'ottenimento per Pralormo di prestigiosi riconoscimenti come "Spiga Verde" e "distretto del cibo" che premiano il territorio per la gestione sostenibile, ambientale rurale, al fine di valutarne la compatibilità

Via Umberto I, 16 - 10040 Pralormo (TO)
www.comune.pralormo.to.it
tecnico@comune.pralormo.to.it - protocollo@pec.comune.pralormo.to.it

Tel. (+39)011 94.81.103 - Fax (+39)011 94.81.723



Comune di Pralormo

Area Tecnica - Urbanistica ed Edilizia Privata

sostanziale del progetto con gli interessi della pianificazione locale, della collettività e ricaduta sullo stesso, in linea con quanto già identificato, con l'espressione finale della volontà da parte del Consiglio Comunale è da tenere in considerazione diversi aspetti di seguito esposti.

L'art. 24 delle NTA - *tutela del suolo e dell'ambiente* - disciplina che tutti gli interventi dovranno essere attrezzati contro la produzione di inquinamenti atmosferici, acustici e di ogni altro genere, in base alle disposizioni contenute nelle leggi specifiche di settore.

L'intervento di nuovo insediamento, dovrà ottemperare quindi alle condizioni generali di insediabilità di cui all'art.4 delle NTA del PRGC vigente, ovvero:

- Opere di urbanizzazione primaria di cui al punto 1) dell'art. 51 della L.R. 56/77 e s.m.i. e art. 4 del L.847/1964 nei modi e nella misura necessari per un'adeguata attrezzatura tecnologica, per l'accessibilità dell'insediamento stesso e l'interferenza di esso con le attività limitrofe (residenziali e agricole) da realizzarsi da parte del proponente;
- Opere di urbanizzazione secondaria di cui al punto 2) e 3) dell'art. 51 della L.R. 56/77 nei modi e rapporti fissati dalle NTA che vedranno essere proposte nel sub-procedimento della variante ai sensi dell'art. 17 bis comma 15 bis della L.R. 56/77 e s.m.i.

Dovrà essere verificata la compatibilità acustica in funzione delle attuali fasce di zonizzazione soprarichiamate e quelle future a seguito della nuova perimetrazione urbanistica e quindi acustica, che dovranno anch'esse essere modificate, recepite e verificate nella variante semplificata automatica;

L'intervento dovrà essere verificato geomorfologicamente in ragione delle classi attuali sopraelencate di cui alla Carta e Relazione geologica e geotecnica del PRGC in virtù anche della regimazione di progetto delle acque di prima pioggia, percolato e liquidi;

Per la dispersione di odori, di polveri, rumori, si rimanda agli enti superiori. Si evidenzia che le pendenze per il deflusso delle acque meteoriche al di fuori dell'area destinata al conferimento dei rifiuti dovranno comunque limitarsi indispensabilmente all'interno dell'area di proprietà mantenendo le distanze dai confini ai sensi del codice civile.

Occorrerà porre attenzione al fatto che le discariche generano una fascia di rispetto per una profondità di 200 metri in cui vi è il divieto assoluto di nuove costruzioni e pertanto dovranno essere valutate le limitazioni che ciò comporterà sull'edificato esistente di terzi, posto a distanza minore, che si vedrà precludere interventi di più ampia natura, perdendo di fatto potere edificatorio.

Si evidenzia inoltre che il territorio è caratterizzato dalla forte diffusione di invasi artificiali per la raccolta delle acque, ancorché alcune particelle in oggetto ricadano in classe IIz3 e nelle immediate vicinanze vi sia la presenza di "peschiere".

Via Umberto I, 16 - 10040 Pralormo (TO)
www.comune.pralormo.to.it
tecnico@comune.pralormo.to.it - protocollo@pec.comune.pralormo.to.it

Tel. (+39)011 94.81.103 - Fax (+39)011 94.81.723



Comune di Pralormo

Area Tecnica – Urbanistica ed Edilizia Privata

In tali aree è quindi necessario svolgere indagini preliminari che dovranno definire le condizioni di pericolosità locale, interventi di mitigazione soprattutto in prossimità delle sponde e nei settori a valle degli invasi.

Ancor più, per la peschiera posta alla sola distanza di 90 mt e dichiarata Sito di interesse Comunitario SIC, che richiede ai sensi dell'art. 10 delle NTA, previsione di salvaguardia del biotipo, consentendo esclusivamente interventi che non ne compromettano la tutela, non ne alterino le caratteristiche naturalistiche-ambientali e le tendenze evolutive naturali. Si rimanda al parere Regionale – Settore Sviluppo Sostenibile, Biodiversità e Aree Naturali ancorché il Piano di Gestione regionale ne amplia il sito di Natura 2000 all'area della cava San Grato, luogo di habitat da tutelare anche a livello di specie arbustive utili per la conservazione degli stessi ambienti. Ne risulta dunque necessario l'attivazione come sub-procedimento la VINCA per una dimensione più estesa che riguardi un territorio allargato sovralocale con una Zona di Conservazione intercomunale. Si rimanda alla specifica trattazione dell'area boscata in paragrafo successivo.

La presenza dell'adiacente Rio Secco, area vincolata ai sensi delle L.1089/1939 e n. 1497/1939 comporta per l'intervento specifico nulla osta degli organi competenti con le procedure previste ai sensi di legge n. 1497/39 e L.R. 20/1989 e s.m.i., ovvero ai sensi del D.Lgs 42/2016 e s.m.i. art. 142 comma 1 lettera c). Per la trattazione si rimanda al prossimo paragrafo.

La presenza del Pilone San Grato in Regione Roncaglia, individuato dal PRGC quale emergenza di particolare pregio architettonico e/o ambientale ai sensi dell'art. 24 della L.R. 56/77 di cui ne consegue la tutela e conservazione dello stato originario. Collocandosi proprio sul crocevia di accesso al nuovo impianto, l'emergenza architettonica viene sicuramente non valorizzata, bensì interessata dall'incremento di viabilità. Non si esclude che debba essere prevista specifica autorizzazione ai sensi del D.Lgs 42/2016 e s.m.i. parte III – art. 136 comma 1 lettera c) se si vedesse nel futuro progetto definitivo necessario in intervento associato alla viabilità.

In ordine alla Viabilità e ingressi all'impianto sul lato ovest dell'attuale Fornace San Grato, sia in fase di cantierizzazione che in fase di attivazione dell'impianto e successivamente al ripristino ambientale, alla luce delle nuove attività e flussi in entrata e in uscita, in ragione della fascia di rispetto a protezione dei Nastri stradali (provinciale e locale) ed incroci all'esterno dell'edificato, sarà necessario predisporre adeguate misure tali da non aumentare il carico sulla viabilità esistente, siano previsti accorgimenti con l'indicazione delle distanze, nel rispetto dei requisiti di legge nonché al Regolamento Edilizio Comunale vigente e alle NTA.

Così altrettanto per la recinzione perimetrale dell'area dell'invaso oltreché all'allestimento di sponde a verde con vegetazione, di barriera naturale per mitigarne l'impatto estetico e visivo.

La modifica di tali aspetti richiede la relativa autorizzazione da parte dell'ente proprietario la strada, di appartenenza della Città Metropolitana di Torino per il tratto di competenza e del Comune per il proprio tratto in competenza locale.

Via Umberto I, 16 - 10040 Pralormo (TO)
www.comune.pralormo.to.it
tecnico@comune.pralormo.to.it - protocollo@pec.comune.pralormo.to.it

Tel. (+39)011 94.81.103 - Fax (+39)011 94.81.723



Comune di Pralormo

Area Tecnica - Urbanistica ed Edilizia Privata

In materia edilizia per quanto riguarda la futura possibilità del recupero dei fabbricati rurali e la realizzazione di tettoie per l'installazione di impianto di fotovoltaico la documentazione è totalmente priva di alcun inquadramento normativo e dettaglio che permetta di esprimersi in tal senso. Dovrà pertanto essere prodotto progetto ai sensi del DPR 380/2001 e s.m.i. nel rispetto delle norme di attuazione PRGC (o di proposta di variante) e del vigente Regolamento Edilizio nonché delle norme sovraordinate al fine di valutare la fattibilità dell'intervento di riuso e riorganizzazione di attività ancorché vi è espressione della Soprintendenza sulla possibilità di nuova edificazione nel rispetto dei caratteri paesaggistici e nella dimostrazione di inesistenza alternative al fine di ridurre l'impatto, consumo del suolo e nuova sistemazione fondiaria che alterino in modo significativo l'assetto morfologico-paesaggistico e urbanistico.

Gli interventi edilizi dovranno essere esplicitati nel rispetto degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e per l'esecuzione di lavori in copertura, delle barriere architettoniche, nella sicurezza impianti, nel rispetto del miglioramento energetico, dei requisiti acustici, del materiale di risulta ai sensi dell'articolo 184-bis, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006 e dell'articolo 4 del D.P.R. 13/06/2017 n. 120, della prevenzione incendi, conformità igienico-sanitaria, ove ricadenti e necessari. Ove necessario progetto strutturale ai sensi del DPR 380/2001.

L'impianto di produzione di energia dovrà rifarsi inoltre alle norme e criteri di legge nazionale e regionale in vigore.

2. In merito alla **tutela in materia di Paesaggio**, ai sensi del D.Lgs 42/2004 e s.m.i. - parte terza, lettera:
- a. Lettera c) – fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con [regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775](#), e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
 - b. Lettera g) – aree boscate - si concorda con il parere della Regione Piemonte al fine di comprendere se la competenza ricada delegata in capo al codesto Comune che si avvale delle competenze della Commissione Locale del Paesaggio, o dell'ente superiore in base alla effettiva estensione dell'area boscata oggetto di tutela. Il sub-procedimento dovrà dunque essere presentato secondo i rispettivi procedimenti ai sensi del Codice del Paesaggio.
Si rimanda al parere tecnico espresso dalla Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio per la Città Metropolitana di Torino ove si evidenzia che l'area da valutarsi è interconnessa non al solo territorio propriamente boscato ma all'area, tutta, di elevato interesse agronomico che e al parere Regionale – Settore Sviluppo Sostenibile, Biodiversità e Aree Naturali che evidenziano come la connessione dell'area boscata con le aree naturalistiche delle peschiere siano direttamente, indirettamente interconnesse creando effetti cumulativi sull'uno e sull'altro ambito.
Si evidenzia inoltre che in competenza comunale le nuove NTA locali all'art. 11 quater prevedono proprio tali aspetti, ovvero:

Via Umberto I, 16 - 10040 Pralormo (TO)
www.comune.pralormo.to.it
tecnico@comune.pralormo.to.it - protocollo@pec.comune.pralormo.to.it

Tel. (+39)011 94.81.103 - Fax (+39)011 94.81.723



Comune di Pralormo

Area Tecnica – Urbanistica ed Edilizia Privata

- misure di compensazione ecologiche permanenti locali nel qual caso gli interventi comportino non solo la riduzione di aree arboree-arbustive, ma anche interruzioni della continuità ecologica, consumo e impermeabilizzazione del suolo. Dovranno pertanto essere previsti nuovi sistemi naturali permanenti, utili alla fruizione ecologica-ambientale in specifiche aree con almeno stesso valore ecologico e per un'estensione commisurata alla superficie del suolo trasformato. È condizionata a specifica convenzione che preveda:
 - Individuazione della compensazione ecologica preventiva;
 - La definizione di opere ambientali ed ecologiche da realizzare senza alcun onere per il comune;
 - Modalità e tempi di realizzazione;
 - Modalità di gestione e manutenzione;
- misure di mitigazione ambientale nel rispetto della DGR 33-5174 del 12.06.2017 e s.m.i. con limitazione delle specie esotiche invasive del Piemonte soprattutto nelle aree di SIC estese, così come meglio indicato dal Parere Regionale – Settore Sviluppo Sostenibile, Biodiversità e Aree Naturali.

Notevole importanza rivestono per natura intrinseca lo stoccaggio dei rifiuti in cumuli o cassoni per tipologie, la messa in riserva, così come le stesse sponde dell'invaso, di compromissione delle visuali paesaggistiche in modo permanente sull'abitato di Pralormo, caratterizzato dalle sue emergenze architettoniche e culturali, sia verso l'esterno, il territorio naturalistico e agricolo di forte pregio ambientale, così come evidenziato tra l'altro dal PPR in cui Pralormo è classificato come "Area di elevato interesse agronomico".

Trattazione specifica sarà necessaria anche per i Volumi di scavo e riporti dovuti al rimodellamento morfologico per la profilatura dell'"invaso" nelle tre diverse fasi (regolarizzazione area – realizzazione sponde con n.2 settori di coltivazione – post coltivazione) rispetto della normativa di settore parte IV del d.lgs. n. 152/2006 e di qualità ambientale dei terreni.

Si evidenzia la possibilità di specifica valutazione da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ai sensi del DPR 151/2011 e s.m.i. di prevenzione incendi.

Occorrerà non per ultimo porre particolare attenzione ai momenti partecipativi con tutti gli stakeholders ad ogni grado del procedimento e ad ogni possibile fase, dove rivestirà grande importanza la nuova lettura sul territorio di Pralormo delle attività da insediarsi e del territorio di Pralormo a seguito dell'insediamento, che vedrà alterati i valori così tanto salvaguardati e riconosciuti di eccellenza e di elevato interesse e che vedrà sminuita la sua attrattività e attuale vocazione di forte pregio ambientale, agroalimentare, turistico e ricettivo. Ne verrebbero cambiati i connotati attuali, dandone un significato che non ha mai caratterizzato il territorio di Pralormo.

Via Umberto I, 16 - 10040 Pralormo (TO)
www.comune.pralormo.to.it
tecnico@comune.pralormo.to.it - protocollo@pec.comune.pralormo.to.it

Tel. (+39)011 94.81.103 - Fax (+39)011 94.81.723



Comune di Pralormo

Area Tecnica - Urbanistica ed Edilizia Privata

Si rimanda ad ulteriori osservazioni e specificazioni in sede di ulteriori approfondimenti, a seguito di maggiori dettagli del progetto ad oggi non forniti, di eventuali nuovi elementi tali da comportare ulteriori ripercussioni sugli interessi coinvolti in ambito locale per quanto di competenza.

Distinti saluti.

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Arch. Rossella Falletti
*Documento firmato digitalmente
ex-D.Lgs 07 marzo 2005 n.82*

Via Umberto I, 16 - 10040 Pralormo (TO)
www.comune.pralormo.to.it
tecnico@comune.pralormo.to.it - protocollo@pec.comune.pralormo.to.it

Tel. (+39)011 94.81.103 - Fax (+39)011 94.81.723

Protocollo n. (*)/TA1/GLS/SR

Torino (*)

(*) *segnatura di protocollo riportata nei metadati del sistema documentale DoQui ACTA; i dati sono rinvenibili nel file metadati con estensione xml, inviato insieme alla PEC*

Posizione n. -

Tit. 10 - Cl. 5

Il n. di protocollo e il n. di posizione devono essere citati nella risposta

Spett.le Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale
- Valutazioni Ambientali – Nucleo VAS e VIA (TA0-1)
SEDE

OGGETTO: Fase preliminare al provvedimento autorizzatorio unico – art. 26 bis D. Lgs. 152/2006 – VAL_Preliminare_01_2023. Progetto “Impianto di recupero rifiuti con deposito definitivo nell’area dell’ex cava di argilla”, Comune di Pralormo

Proponente: Terra Futura s.r.l.

Riscontro a Vs. nota protocollo n. 14603 del 30/01/2023

In riferimento alla Vs. nota protocollo n. 14603 del 30/01/2023, con la quale è stato comunicato l’avvio del procedimento e l’avvenuta pubblicazione degli elaborati progettuali nonché è stata indetta la Conferenza dei Servizi preliminare di cui all’art. 14 comma 3 della L. 241/90 e s.m.i. in forma semplificata ed in modalità asincrona ai sensi dell’art. 14 bis della medesima legge, con indicazione del termine perentorio entro il quale trasmettere il parere di competenza, fissato in 90 gg dalla data della nota in oggetto, con la presente si comunica che le valutazioni tecniche di dettaglio di competenza di questi Uffici saranno effettuate nell’ambito del procedimento di rilascio dell’AIA, valutando la documentazione completa richiesta dal D.Lgs. n. 36/2003 e smi e dalla modulistica predisposta dalla Città metropolitana di Torino.

A scopo informativo e non esaustivo, dalla visione del documento denominato Progetto Preliminare Ambientale trasmesso, si osserva quanto segue:

1) nel paragrafo **2.6.2. Barriera geologica ed impermeabilizzazione dell’invaso** viene proposto quanto segue:

Barriera di fondo (dal basso verso l’alto):

- il primo orizzonte (**barriera geologica**) sarà costituito da materiale naturale con conducibilità idraulica $k \leq 1 \times 10^{-9}$ m/s. Visto l’assetto litostratigrafico della zona, dalle informazioni desumibili al momento è verosimile che il piano d’imposta dell’invaso sia già rappresentato da depositi a granulometria fine con caratteristiche di permeabilità idonee a quanto previsto dal Dlgs 36/2003 (si veda il paragrafo relativo agli aspetti geologici). In ogni caso, come dettagliato nel paragrafo espressamente dedicato alle indagini geologico-geotecniche previste, verrà eseguita una specifica campagna che permetterà di accertare tali caratteristiche. Nel caso in cui le indagini stabilissero che i valori di permeabilità non rispettano quanto previsto dalla normativa, si provvederà a realizzare uno strato con spessore ≥ 1 m di materiale idoneo a garantire le prestazioni richieste dal citato Decreto;

- il secondo orizzonte (strato di impermeabilizzazione artificiale) sarà realizzato con un pacchetto di confinamento costituito dall’accoppiamento di un geocomposito bentonitico e una geomembrana in HDPE, con spessore $> 2,5$ mm, protetti da un geotessuto non tessuto in polipropilene da 600 g/m²;

A tal proposito si segnala che l'Allegato 1, Criteri costruttivi e gestionali degli impianti di discarica, 2. Impianti per rifiuti non pericolosi e per rifiuti pericolosi, 2.4.2 *Barriera di fondo e delle sponde* del D.Lgs. n. 36/2003 e smi prevede che *La barriera di fondo e delle sponde è composta da un sistema accoppiato costituito partendo dal basso verso l'alto da:*

1. barriera geologica;
2. strato di impermeabilizzazione artificiale;
3. strato di drenaggio.

omissis


In ogni caso, l'impermeabilizzazione del fondo e delle pareti della discarica non può essere costituita dalla sola barriera geologica che va sempre completata con uno sistema di impermeabilizzazione artificiale.

omissis

La barriera di base per discarica di rifiuti non pericolosi deve comprendere dal basso verso l'alto:

- livello 1) barriera geologica naturale o completata artificialmente con spessore > 1 m e permeabilità $k < 1 \times 10^{-9}$ m/s;
- livello 2 a) strato di impermeabilizzazione artificiale con spessore $s \geq 1$ m e permeabilità $k \leq 1 \times 10^{-9}$ m/s, impiegando terreni naturali o miscele di terreni compattati che garantiscono la permeabilità prescritta;
- livello 2 b) geomembrana in Hdpe, spessore $> 2,5$ mm, conforme alla norma Uni 1604645 per geomembrane lisce ed alla norma Uni 1604643 per geomembrane ad aderenza migliorata;
- livello 2 c) opportuno strato di protezione, costituito da idoneo materiale naturale o artificiale, al fine di evitare il danneggiamento del sistema di impermeabilizzazione a causa degli agenti atmosferici durante la fase costruttiva ed ai carichi agenti, durante la fase di gestione della discarica Il materiale artificiale può essere costituito da geotessile non tessuto (resistenza a trazione minima nelle due direzioni longitudinale e trasversale: 60 kN/m — norma Uni En Iso 10319; resistenza al punzonamento statico minima: 10 kN — norma Uni En Iso 12236; massa areica minima: 1200 g/m² — norma Uni En 9864) o altro adeguato sistema di protezione per la geomembrana.

Dal confronto tra quanto proposto e quanto previsto dalla normativa (vedasi la parte sottolineata sopra riportata), si evidenzia che non sono previste deroghe per il livello 2 a) strato di impermeabilizzazione artificiale del fondo, pertanto, quanto riportato nel documento esaminato non è coerente con quanto previsto dal D.Lgs. n. 36/2003 e smi, come evidenziato nella sottostante figura.



Visto che è prevista la creazione delle sponde nord ed ovest della discarica, si rammenta la necessità che tali sponde rispettino i criteri stabiliti nel sopra citato paragrafo 2.4.2 *Barriera di fondo e delle sponde*.

2) sempre nel paragrafo **2.6.2. Barriera geologica ed impermeabilizzazione dell'invaso** viene previsto di *posizionare il fondo dell'invaso (piano di coltivazione dei rifiuti) ad una quota variabile tra i 269 e i 270 m s.l.m. a seconda delle risultanze delle indagini geognostiche.*

A tal proposito si evidenzia che l'Allegato 1, Criteri costruttivi e gestionali degli impianti di discarica, 2. Impianti per rifiuti non pericolosi e per rifiuti pericolosi, 2.4.2 Barriera di fondo e delle sponde del D.Lgs. n. 36/2003 e smi prevede che *Il piano di imposta dello strato inferiore del sistema barriera di fondo e sulle sponde deve essere posto al di sopra del tetto dell'acquifero confinato con un franco di almeno 1,5 m, nel caso di acquifero non confinato, al di sopra della quota di massima escursione della falda con un franco di almeno 2 m.*

Pertanto si rende necessaria una attenta ricostruzione idrogeologica dell'area per la verifica della quota di massima escursione della falda nell'area in questione, al fine di garantire il rispetto del franco di falda dal piano di imposta dello strato inferiore del sistema barriera di fondo, come previsto dal D.Lgs. n. 36/2003 e smi. La verifica dell'escursione piezometrica dovrà essere effettuata sulla base in un significativo numero di misure, allo scopo di disporre di una serie di dati sufficientemente rappresentativa dell'oscillazione stagionale del livello di falda, anche in considerazione dell'andamento pluviometrico anomalo registrato nelle ultime stagioni.

3) nel paragrafo **2.6.3. Gestione del percolato** è previsto che il sistema di estrazione del percolato all'interno della discarica *verrà realizzato tramite un serie di tubazioni fessurate presenti all'interno dello strato drenante, indicativamente costituito da:*

- *collettore centrale, costituito da una tubazione in HDPE fessurata, con pendenza non inferiore all' 1%;*
- *dreni trasversali, costituiti da tubazioni in HDPE fessurate (di diametro inferiore), con pendenza non inferiore allo 0,5 %.*

Si ritiene opportuno garantire una pendenza minima dell'1% per tutti i collettori costituenti il sistema di drenaggio del percolato e si consiglia l'adozione di una pendenza ottimale del 2%.

4) nel paragrafo **2.6.5. Biogas** è stato riportato quanto segue: *Considerando che le tipologie di rifiuti speciali non pericolosi di cui si prevede il conferimento non prevedono la presenza di componenti organiche significative, non si prevede che nell'invaso possano instaurarsi fenomeni di biodegradazione tali da prevedere la formazione di biogas. Il conferimento sarà, infatti, riservato a rifiuti non putrescibili e con componente organica ridotta (ad esempio quella tipicamente presente nelle terre e rocce da scavo). In ogni caso, durante la coltivazione della discarica, verrà condotto il monitoraggio del biogas, al fine di accertare l'effettiva assenza, o ridotta presenza, di biogas. Si prevede dunque di effettuare il monitoraggio delle così dette emissioni diffuse, seguendo quanto riportato nelle linee guida redatte dall'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente della Regione Abruzzo (ARTA).*

A tal proposito, visto che tra l'elenco di rifiuti proposti sono presenti anche fanghi/rifiuti fangosi ed altre tipologie di rifiuti che potrebbero dare luogo a fenomeni di degradazione metanigena, si riterrebbe opportuno prevedere il posizionamento di pozzi di estrazione o comunque almeno di "sfiati" per il monitoraggio del gas di discarica eventualmente prodotto dai rifiuti, come di norma questi Uffici prescrivono anche per discariche per rifiuti inerti, autorizzate ai sensi del D.Lgs. n. 36/2003 e smi.

5) nel paragrafo **2.6.4. Protezione delle acque** si riporta che *“Il sistema d’impermeabilizzazione di fondo e pareti garantirà la tenuta dell’invaso e, di conseguenza, eviterà la dispersione di contaminanti nei terreni sottostanti e nelle acque di prima falda. A tal proposito, come descritto in dettaglio nel paragrafo riguardante gli aspetti idrogeologici del sito, si evidenzia che l’area dell’impianto è ubicata a quote variabili, tra circa 285 e 268 m s.l.m. e, secondo quanto desunto da tutti gli studi idrogeologici presi in esame (in particolare quelli della Regione Piemonte del 2004 e del 2012 ed il progetto di coltivazione di una cava di argilla a firma dell’Ing. Cipullo del 2005), la superficie della falda freatica (acquifero non confinato) è collocata ad una quota variabile tra i 255 e i 260 m s.l.m. Ciò significa che il franco minimo tra il fondo dell’invaso e la superficie della falda è pari a 8 m (caso peggiorativo), a fronte di un minimo richiesto dall’allegato 1 al Dlgs 36/2003 pari a 2 m (fattore di sicurezza pari a 4).*

Per il monitoraggio della falda, come dettagliato nel capitolo relativo alle indagini geologico-geotecniche, si prevede l’installazione di una rete piezometrica costituita da 5 piezometri di nuova realizzazione (2 di monte e 3 di valle). In Figura 11 è riportata una planimetria con indicati:

- la rete di monitoraggio prevista rispetto all’invaso;
- una ricostruzione della direzione di deflusso principale della falda, ricostruita a partire dallo studio della piezometria della Regione Piemonte del 2012 (dati disponibili sul geoportale della Regione Piemonte, rielaborati con gli strumenti di processing del software open source QGis).

Come si può osservare nella figura 11 rete di monitoraggio delle acque sotterranee prevista, il piezometro PzM1 (Piezometro di Monte 1) ed il piezometro PzM2 (Piezometro di Monte 2) saranno in grado di garantire una buona copertura del fronte della falda in ingresso all’area d’impianto mentre i pozzi PzV da 1 a 3 (Piezometri di Valle) saranno in grado di garantire il monitoraggio di tutto il fronte della falda in uscita.

Si prevede la realizzazione di un primo piezometro (PzM1) già in fase di progettazione definitiva (a valle dell’iter istruttorio di cui all’art. 26bis) al fine di confermare i dati della soggiacenza della falda (che si attesta a oltre 8 metri dal fondo dell’invaso in progetto) e di acquisire una serie storica di tale conferma

Si rimandano le osservazioni di competenza nell’ambito della progettazione definitiva, che tengano conto di quanto osservato al precedente punto 2), in merito alla ricostruzione idrogeologica del sito di interesse.

6) nel paragrafo **2.6.10. Indagini geologico-geotecniche e idrogeologiche previste** si comunica che *L’area del futuro impianto e quelle limitrofe, visti i trascorsi industriali legati alle attività estrattive concluse e tutt’ora in essere, risulta ben caratterizzata dal punto di vista degli aspetti geologici, geotecnici ed idrogeologici. Nella Tavola 4 “Indagini pregresse”, allegata al presente Studio, sono riportate tutte le indagini di cui si è tenuto conto per la stesura del presente documento, oltre ai dati bibliografici riportati nel paragrafo dedicato agli inquadramenti geologici in generale. In particolare, per i dati puntuali specifici si è fatto riferimento ai seguenti dataset:*

- ARPA Piemonte, servizi di consultazione del geoportale (banca dati geotecnica);
- Regione Piemonte, Sistema Informativo Risorse Idriche (SIRI);
- Studio di Ingegneria Ing. Cipullo, 2005 – Progetto di coltivazione di una cava di argilla in località Cascinassa, comune di Poirino, condotto per conto della Industria Laterizi San Grato S.r.l., nell’area limitrofa (confine Ovest) rispetto a quella oggetto del presente studio.

In particolare, si è tenuto conto di tutti i punti d’indagine presenti in un’area di dimensioni pari all’incirca a 2,5 x 5,0 km, e sono dunque stati esaminati:

- 7 pozzi e relative stratigrafie presenti nel database ARPA;
- 19 pozzi e 1 piezometro presenti nel database SIRI;
- 13 sondaggi e relative stratigrafie presenti nello studio a corredo del progetto di coltivazione della cava di argilla, di cui 1 (sondaggio S4) attrezzato a piezometro.

Negli Allegati 1 e 2 sono riportate le stratigrafie disponibili in scarico mentre per gli altri dati si è fatto riferimento alle

informazioni presenti on-line.

Le informazioni presenti consentono un buon livello di conoscenza delle componenti suolo e acque sotterranee che sono state utilizzate nella presente progettazione preliminare. Per completare il quadro conoscitivo, si ritiene necessario realizzare una specifica campagna d'indagine volta a stabilire col maggior grado di dettaglio possibile alcuni aspetti puntuali necessari alla progettazione definitiva e ai dimensionamenti. Nei paragrafi successivi si specifica il piano d'indagini che si ritiene necessario, idoneo ed esaustivo per completare il quadro progettuale ed informativo del sito. Nella Tavola 5 "Indagini previste", allegata al presente Studio, sono riportate tutte le indagini che sono previste in campo, sovrapposte al futuro invaso, al fine di evidenziarne la completezza rispetto all'area coinvolta dal progetto.

A tal proposito, in assenza di indicazioni più precise circa l'allestimento della discarica, si rimandano le osservazioni di competenza nell'ambito della progettazione definitiva, che tengano conto di quanto osservato ai precedenti punti 2) e 5), in merito alla ricostruzione idrogeologica del sito di interesse.

7) nel paragrafo **2.6.10.4. Indagini ambientali**, si ribadisce che *Per quanto riguarda la matrice terreno, al fine di verificare i requisiti di cui al Dpr 120/2017 per la gestione delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti all'interno del sito, sono previste le indagini ambientali sui campioni prelevati dai soli terreni in posto.* Si ricorda infatti che l'area ospita un volume di terre e rocce da scavo di riporto gestiti sia nell'ambito di un recupero ambientale (operazione R10 di recupero di rifiuti speciali non pericolosi), sia nell'ambito dei sottoprodotti (si veda a tal proposito la documentazione di dettaglio), le cui caratteristiche ambientali sono già note e risultate idonee allo scopo. Pertanto, su questi materiali già caratterizzati, non risulta necessario eseguire ulteriori caratterizzazioni.

Alla luce di quanto sopra proposto, si ritiene che l'utilizzo all'interno dell'opera del materiale già allocato nell'ambito del riempimento precedentemente autorizzato (AIA rilasciata alla società Cooperativa Lavoratori Industria Laterizi San Grato in R10) debba essere sottoposto alle valutazioni ed alle procedure autorizzative previste all'art. 24 del DPR 120/2017 (*Utilizzo nel sito di produzione delle terre e rocce escluse dalla disciplina rifiuti*), con particolare riferimento alle verifiche da effettuarsi sulle matrici materiali di riporto. Dovranno essere inoltre valutate le caratteristiche geotecniche dei materiali medesimi ai fini della verifica della loro idoneità per la realizzazione delle opere in progetto.

Si rammenta inoltre di esplicitare il metodo di calcolo utilizzato per determinare il volume richiesto di 295.000 m³ (volume costituito dai rifiuti e dal materiale utilizzato per la copertura giornaliera, come previsto dall'art. 8 domanda di autorizzazione, comma 1, lettera c del D.Lgs. n. 36/2003 e smi).

Infine si riterrebbe opportuno che, nel titolo del progetto e negli elaborati progettuali, sia riportata la definizione di "discarica per rifiuti non pericolosi" e non la dicitura "deposito definitivo".

Restando a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

SR

Il Responsabile dell'Ufficio
Discariche e Bonifiche
(Dott. Gian Luigi Soldi)

Visto del Dirigente
(Ing. Pier Franco Ariano)
documento firmato digitalmente



Protocollo (*)

*segnatura di protocollo riportata nei metadati del sistema documentale DoQui ACTA; i dati del protocollo sono rinvenibili nel file metadati con estensione xml, inviato insieme alla PEC

Torino (*)

Spett.le
Dipartimento Ambiente e Vigilanza
Ambientale
Ufficio Valutazione Ambientali – Nucleo
VAS e VIA
alla c.a. dott. Stefano Cerminara

OGGETTO: parere in merito al progetto preliminare presentato dalla società TERRA FUTURA S.r.l. - art. 26bis del D.lgs. 152/2006


In merito al progetto in oggetto, dall'analisi della documentazione presentata ed inerente alla gestione rifiuti, è emerso quanto segue:

- nella relazione tecnica si fa riferimento ad operazioni meccaniche di selezione, frantumazione, vagliatura, deferrizzazione, separazione e lavaggio, manca il dettaglio, anche in termini generici, di tali operazioni, analogamente il riferimento ai macchinari utilizzati nell'esecuzione delle citate operazioni è troppo generico e non vengono compiutamente descritti;
- necessitano chiarimenti in ordine alla destinazione dei rifiuti recuperati, come indicato, ossia:
 1. materie prime seconde nelle forme usualmente commercializzate e opportunamente certificate (marchio CE se previsto) destinate alla re-immissione sul mercato;
 2. materie prime seconde idonee al ri-utilizzo nei cicli produttivi di produzione di materiali per l'edilizia presenti sul sito (ad es. produzione di laterizi);
 3. materie prime secondo idonee al ri-utilizzo in qualità di materiali tecnici per l'area di stoccaggio definitivo (ex-cava) di rifiuti non pericolosi insistenti sull'area e descritta nel seguito;
 4. rifiuti non recuperabili presso il sito ma recuperabili presso impianti terzi (ad esempi metalli ferrosi, carta, legno, ...);
 5. rifiuti non recuperabili e non pericolosi da destinarsi all'area di stoccaggio definitivo;
 6. rifiuti pericolosi non recuperabili da inviare presso impianti terzi (ad esempio materiali derivanti dai processi di separazione/vagliatura che per concentrazione necessiteranno di essere classificati come pericolosi);
tale precisazione risulta anche utile al fine di valutare le tempistiche di riempimento della cavità già destinata a discarica (con particolare riferimento ai punti 3 e 5);
- durante la descrizione del progetto, nella delineazione del cronoprogramma al punto 4. si fa riferimento a *finanziamento iniziative di ricerca e sviluppo sul recupero dei rifiuti del settore edilizio e*

sui processi di utilizzo delle mps ottenute, non è chiaro cosa prevederà tale attività e se è da ricondursi ad una attività di impianto sperimentale (art. 211 del D.lgs. 152/06);

- non è chiara la gestione delle terre e rocce che risultassero ricomprese tra colonna A e B del D.Lgs 152/06, ossia non idonee per siti a destinazione agricola/residenziale, ciò anche con riferimento all'applicazione dei criteri di cui al D.M. n. 152 del 27 settembre 2022;

SCHEMA DI FLUSSO NUOVO IMPIANTO SAN GRATO



- lo schema di flusso della gestione rifiuti rappresentato non parrebbe coerente. A titolo esemplificativo, dall'attività di recupero R5 deriva un flusso di rifiuti non recuperabili avviati a deposito preliminare D15 e successivamente a deposito sul suolo e uno destinato direttamente al deposito nel suolo D1, così come dall'accettazione derivano due flussi di cui uno solo transita da deposito preliminare...dalla medesima attività di recupero si produce inoltre un

flusso di rifiuti pericolosi e non, modalità non giustificabile a partire da un rifiuto non pericoloso (non è comunque chiaro come si possa generare un rifiuto pericoloso per *concentrazione degli inquinanti*); sempre dalla citata attività vengono prodotte *materie prime seconde* per cui è previsto il destino *ri – utilizzo on site*, per cui non è chiaro cosa si intende con *utilizzo come materiali tecnici per l'area di stoccaggio definitivo (ex-cava) di rifiuti non pericolosi insistente sull'area* nella considerazione che è previsto l'impiego anche di parte del materiale/rifiuto già presente nella cava *per la realizzazione delle fasce spondali e di raccordo dell'invaso*;

- viene identificata una capacità massima di deposito dei rifiuti in ingresso pari a 9.000 m³, suddivisa in 3 lotti da 3.000 m³, tale modalità non parrebbe sufficiente a gestire le diverse tipologie di rifiuto trattate nella considerazione che sono previste modalità diverse di trattamento e destinazione; in tal senso sarebbe stato opportuno che la società avesse fornito già in questa fase istruttoria, le indicazioni sulle attività di recupero che intende svolgere, ai fini della produzione di eow, dalle diverse categorie merceologiche di rifiuti; vengono infatti indicati per i diversi codici EER richiesti, i p.ti del D.M. 5/02/98 a cui gli stessi vanno ricondotti, ma tali punti recano diverse modalità di recupero. Tra l'altro ciò presuppone anche la produzione di cumuli in esito alle attività di recupero, da identificarsi a seconda della destinazione degli stessi;
- con riferimento alle Linee Guida SNPA n. 41/2022, è opportuno indicare anche le capacità massime di deposito dei rifiuti che hanno cessato da tale qualifica, anche per verificare la disponibilità di spazi adeguati.

Distinti saluti.

SA/SIM

Il Responsabile dell'Ufficio
Impianti di Trattamento e Recupero
(D.ssa Stefania ALEMANI)

VISTO: Il Dirigente della Direzione
(ing. Pier Franco Ariano)
documento firmato digitalmente

Protocollo n. _(*)_TA2/MC

Torino, (*)

Posizione n.

Il n. di protocollo e il n. di posizione

devono essere citati nella risposta

(*) **segnatura di protocollo riportata nei metadati del sistema documentale DoQui ACTA.**

(i dati del protocollo sono rinvenibili nel file metadati con estensione xml, inviato insieme alla PEC)

Al Dipartimento Ambiente Vigilanza
Valutazioni Ambientali-Nucleo
VAS /VIA (TA0-R)

OGGETTO: Fase preliminare al provvedimento autorizzatorio unico – art. 26 bis D. Lgs. 152/2006 Progetto “Impianto di recupero rifiuti con deposito definitivo nell’area dell’ex cava di argilla”
Comune di **Pralormo** Proponente: **Terra Futura s.r.l.**

-Espressione parere -

In riferimento all’istruttoria in oggetto, in riscontro alla Vostra nota datata 30/01/2023, esaminata la documentazione resa disponibile, per quanto riguarda gli aspetti di competenza di questa Direzione in merito agli scarichi idrici ed alle acque meteoriche si espone quanto segue.

L’impresa intende realizzare, in adiacenza all’esistente impianto della fornace San Grato nel Comune di Pralormo, un impianto di gestione e recupero di rifiuti speciali non pericolosi e, in un area di ex cava di argilla situata a Nord della fornace citata, un sito di stoccaggio definitivo per rifiuti speciali non pericolosi. Nell’ambito dell’area verrà inoltre installato un impianto di lavaggio ruote.

Dallo Studio preliminare ambientale emerge che l’impresa intende inviare i reflui di percolazione della discarica (percolato) e le acque reflue derivanti dal lavaggio ruote, unitamente alle acque meteoriche di prima pioggia derivanti dall’area destinata all’impianto di recupero rifiuti ad un impianto di trattamento, da definirsi in fase di progettazione definitiva, ed attivare uno scarico nel corpo idrico superficiale denominato Rio Secco, previo eventuale accumulo al fine di consentirne un riutilizzo per le fasi di bagnatura dei cumuli.

In merito a quanto sopra brevemente riassunto, tenuto conto di quanto previsto dall’art. 26 D.Lgs. n. 152/2006 ed a quanto specificato dall’impresa nel citato studio preliminare (pag. 48) in relazione alla strategia realizzativa in materia di scarichi idrici e acque meteoriche, si ritiene necessario precisare quanto di seguito esposto.

Le acque reflue di percolazione dell’area dedicata allo stoccaggio definitivo e le acque reflue derivanti dal lavaggio ruote rientrano nella definizione delle acque reflue industriali di cui al D.Lgs. n. 152/06 e pertanto lo scarico delle stesse in acque superficiali è sottoposto a quanto previsto dai disposti normativi del medesimo Decreto. Le acque meteoriche, la loro gestione e immissione, non integra invece la fattispecie di scarico di acque reflue ma le stesse devono essere sottoposte alle disposizioni regionali specifiche di cui al D.P.G.R. n. 1/R/2006 e pertanto ad una normativa di settore differente.

Inoltre, la miscelazione delle acque reflue con le acque meteoriche, non consentirebbe la definizione di un eventuale impianto di trattamento idoneo e specifico per le due fattispecie.

Stante quanto sopra e al fine di permettere un controllo efficace finalizzato alla tutela delle risorse idriche, è necessario predisporre reti di raccolta separata per le acque reflue e per quelle meteoriche così come sistemi di trattamento distinti e specifici.

Le modalità di gestione delle acque meteoriche delle aree a servizio della discarica e dell'area dedicata all'impianto di recupero rifiuti dovranno essere valutate nell'ambito della predisposizione di un piano di prevenzione e gestione delle stesse ai sensi del D.P.G.R.1/R/2006.

In relazione all'ipotesi di trattamento e scarico delle acque reflue (percolato e lavaggio ruote) in acque superficiali si precisa che, allo stato attuale, non sono stati forniti elementi sufficienti per poter valutare tale ipotesi progettuale. Non risultano infatti fornite le informazioni minime indispensabili, come ad esempio la portata del corpo idrico in relazione alla portata dello scarico prevista, i periodi di asciutta del corpo idrico, la caratterizzazione dei reflui che si intendono scaricare in termini di concentrazione ed eventuale presenza di sostanze pericolose (con riferimento alle sostanze di cui alla Tabella 5 dell'Allegato 5 e della Tabella 1/A) e della prevedibile presenza ovvero assenza di sostanze Perfluoroalchiliche (L.R. 18/10/2021 n. 25 in merito ai PFAS e dalla successiva D.G.R. del 14/06/2022 n. 60).

Nello spirito di quanto previsto dall'attuale fase procedurale si ritiene necessario segnalare che il corpo idrico individuato come recapito dello scarico delle acque reflue (Rio Secco), congiungendosi con il Rio Verde, confluisce nel Torrente Banna per il quale non risulta raggiunto complessivamente l'obiettivo di qualità; allo stato attuale, il medesimo è oggetto di valutazioni finalizzate a ridurre gli impatti significativi già esistenti. Pertanto qualora l'impresa intenda perseguire l'ipotesi di scarico delle acque reflue industriali in acque superficiali, dovrà preventivamente valutare la possibilità di scarico in fognatura pubblica o di stoccaggio e successivo smaltimento come rifiuti delle stesse dimostrando attraverso una relazione dettagliata, l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità a fronte dei benefici ambientali conseguibili in tali ipotesi.

In ultimo si precisa che questa Direzione si riserva, alla luce delle informazioni minimali di cui sopra, di chiedere specifici approfondimenti al fine di valutare il rilascio di un eventuale autorizzazione allo scarico.

Cordiali saluti.

Il Direttore del Dipartimento
Ambiente e Vigilanza Ambientale
Ing. Claudio Coffano



CLAUDIO COFFANO
CITTA' METROPOLITANA
DI TORINO
28.04.2023 10:58:12
GMT+01:00

Il Funzionario
Monica CARTELLO



*.Direzione Competitività del Sistema Regionale
.Settore Polizia mineraria, cave e miniere
attivitaestrattive@cert.regione.piemonte.it*

Torino...(*)
Protocollo...(*)
(*) Segnatura di protocollo riportata nei metadati del mezzo trasmissivo
Cl. 8.80.10.VARIE L.R. 23//2016/A19000 - VARIE L.R. 23//201.4.3

Al Dipartimento Ambiente e Vigilanza
Ambientale Valutazioni Ambientali – Nucleo
VAS e VIA corso Inghilterra, 7 – 10138
Torino,
protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it

e, p.c. Comune di Pralormo (TO)
protocollo@pec.comune.pralormo.to.it

Oggetto: Fase preliminare al provvedimento autorizzatorio unico – art. 26 bis D. Lgs. 152/2006 Progetto “*Impianto di recupero rifiuti con deposito definitivo nell’area dell’ex cava di argilla*” Comune di Pralormo Proponente: Terra Futura s.r.l. Comunicazione di avvio del procedimento ed avvenuta pubblicazione degli elaborati progettuali. Indizione Conferenza dei Servizi preliminare di cui all’art. 14 comma 3 della L. 241/90 e s.m.i.

In riscontro alle comunicazioni prot. 973 e 1062 del 31/01/2023 circa l'indizione di una Conferenza di Servizi in modalità asincrona, avviata a seguito di istanza del proponente ai sensi dell'art. 26bis del D.Lgs 152/2006 e finalizzata alla definizione delle informazioni da inserire nello studio di impatto ambientale, si comunica quanto segue.

Il progetto consiste nella realizzazione di un impianto di gestione e recupero di rifiuti speciali non pericolosi. Secondo il proponente l'area oggetto di intervento insiste su un sito di ex-cava, che fu oggetto di escavazione di argilla tra gli anni 50 e 70: tale area risulta attualmente autorizzata, nell'ambito dell'AIA n. 62-31958/2013 del 7/8/2013, per il riempimento mediante terre e rocce da scavo (R10 ai sensi dell'art. 216 del Dlgs 152/2006). Su tale area è previsto un intervento di rimodellamento morfologico finalizzato a riportare parte dell'area sostanzialmente alle quote originali tramite la realizzazione di un invaso da colmare mediante rifiuti speciali non pericolosi.

Il sito in questione risulta esterno al polo estrattivo T02088-Poirino, individuato dal PRAE adottato con DGR 16 dicembre 2022, n. 81-6285. Inoltre dai dati desunti dalla BDAE regionale, la cava A91T INDUSTRIA LATERIZI S. GRATO - PRALORMO S.R.L Cascina Rivera risulta inattiva, con riferimento all'ultimo provvedimento amministrativo di rinnovo risalente al 2001.

In considerazione del fatto che su detta area, è già stato rilasciato provvedimento di AIA nel 2013, questo Settore, per quanto di competenza, ritiene di non aver nulla da

osservare in merito alla fase preliminare al provvedimento autorizzatorio unico – ex art. 26bis D. Lgs. 152/2006, oggetto della Conferenza di Servizi in oggetto.

A titolo puramente collaborativo, si evidenzia che, qualora a seguito dell'evoluzione del progetto agli stadi definitivo-esecutivo venissero a configurarsi le condizioni previste dal comma 8bis dell'art. 1 della l.r. 23/2016 in merito all'utilizzo e commercializzazione dei materiali derivanti dagli scavi in sostituzione dei materiali di cava, dovranno essere osservate le indicazioni previste al sopracitato comma.

Distinti saluti.

Il Responsabile del Settore
Dott. Edoardo GUERRINI

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005

RR / Referenti:

Arch. ALTOMARE Patrizia
Tel. 011-432.2156
patrizia.altomare@regione.piemonte.it

dott. Bruno Fabrizio Sorba
tel. 0171 321911 cell. 3346571559
brunofabrizio.sorba@regione.piemonte.it

N. di prot. nell'oggetto del messaggio PEC
Dati di registrazione nell'allegato "segnatura.xml"

FASCICOLO B2.01- F06_2023_00604

PRATICA F06_2023_00604

NOTA INVIATA MEDIANTE PEC

Spett.le
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO
Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale
Valutazioni Ambientali- Nucleo VAS e VIA
Corso Inghilterra, 7
10138, Torino

PEC : protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it

Riferimento: protocollo Arpa n. 9185 del 31/01/2023

Oggetto: Fase preliminare al provvedimento autorizzatorio unico- art. 26 bis D. Lgs. 152/2006. Progetto "Impianto di recupero rifiuti con deposito definitivo nell'area dell'ex cava di argilla"- Comune di Pralormo- Proponente Terra Futura s.r.l.

In riferimento a quanto in oggetto, si trasmette in allegato il contributo tecnico richiesto.
A disposizione per ulteriori chiarimenti, si inviano distinti saluti.

Il Dirigente della Struttura
Attività di Produzione Nord Ovest
Ing. Carlotta Musto

Firmato digitalmente da: Carlotta Isabella Musto
Data: 03/05/2023 10:19:44

Per eventuali comunicazioni/informazioni
rivolgersi alla Dott.ssa Sara Mellano
e-mail: viavas_dipto@arpa.piemonte.it

CM/sm

Allegato 1 Contributo tecnico
Allegato 2 Contributo Gruppo specialistico Monitoraggio qualità dell'aria e Olfattometria
Allegato 3 Contributo Struttura Semplice Meteorologia, Clima e Qualità dell'Aria
Allegato 4 Contributo Gruppo specialistico Rumore

ARPA Piemonte

Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017

Dipartimento territoriale di Torino – (Piemonte Nord Ovest)

Attività di Produzione Nord Ovest

Via Pio VII n. 9 – 10135 Torino - Tel. 011-19680111

dip.nordovest@arpa.piemonte.it - dip.torino@pec.arpa.piemonte.it - www.arpa.piemonte.it

DIPARTIMENTO TERRITORIALE DI TORINO
Attività di Produzione Nord Ovest

Provvedimento Autorizzativo Unico
Fase preliminare ai sensi dell'art. 26 bis del D. Lgs. 152/06

**Impianto di recupero rifiuti con deposito definitivo nell'area dell'ex cava di
argilla**

Comune di Pralormo

Proponente Terra Futura s.r.l.

Contributo tecnico

SERVIZIO B2.01
PRATICA F06_2023_00604_002

Redazione	Incarico di funzione: Valutazioni ambientali	Firmato digitalmente da: Sara Mellano Data: 02/05/2023 15:32:20
	Nome: Sara Mellano	
Verifica e Approvazione	Funzione: Responsabile della Struttura	
	Nome: Carlotta Musto	

ARPA Piemonte

Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017

Dipartimento territoriale di Torino – (Piemonte Nord Ovest)

Attività di Produzione Nord Ovest

Via Pio VII n. 9 – 10135 Torino - Tel. 011-19680111

dip.nordovest@arpa.piemonte.it - dip.torino@pec.arpa.piemonte.it - www.arpa.piemonte.it

Premessa

Oggetto della presente relazione è la valutazione dello Studio Preliminare Ambientale relativo al progetto “Impianto di recupero rifiuti con deposito definitivo nell’area dell’ex cava di argilla”, localizzato in Comune di Pralormo, per l’avvio della fase preliminare al provvedimento autorizzatorio unico ai sensi dell’art. 26 bis del D. Lgs 152/06.

Tale contributo ha lo scopo di valutare lo studio eseguito dal proponente e le interferenze prodotte dalla realizzazione del progetto sulle principali componenti ambientali, configurandosi quale supporto tecnico-scientifico all’Autorità Competente.

Obiettivo della fase istruttoria in corso, facoltativa e preliminare alla presentazione dell’istanza ex art. 27 bis del D. Lgs 152/06 per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico, è la definizione delle informazioni da inserire nello Studio di Impatto Ambientale, del relativo livello di dettaglio e delle metodologie da adottare per la predisposizione dello stesso.

L’analisi della documentazione è stata condotta ai sensi dei contenuti degli Allegati IV bis, V e VII alla Parte Seconda del D.lgs. 152/06 e s.m.i.

Documentazione esaminata

Studio Preliminare Ambientale, con allegati e tavole, datato gennaio 2023.

Descrizione e localizzazione del progetto

Il progetto prevede la realizzazione, in adiacenza alla fornace San Grato, di un impianto di gestione e recupero di rifiuti speciali non pericolosi che, mediante caratterizzazione e operazioni meccaniche di selezione, frantumazione, vagliatura, deferrizzazione, separazione e lavaggio, genererà:

1. materie prime seconde destinate alla re-immissione sul mercato;
2. materie prime seconde idonee al riutilizzo nei cicli produttivi di produzione di materiali per l’edilizia presenti sul sito (ad es. produzione di laterizi);
3. materie prime seconde idonee al riutilizzo in qualità di materiali tecnici per l’area di stoccaggio definitivo (ex-cava) di rifiuti non pericolosi insistente sull’area;
4. rifiuti non recuperabili presso il sito ma recuperabili presso impianti terzi (ad esempi metalli ferrosi, carta, legno, ...);
5. rifiuti non recuperabili e non pericolosi da destinarsi all’area di stoccaggio definitivo insistente sull’area;
6. rifiuti pericolosi non recuperabili da inviare presso impianti terzi (ad esempio materiali derivanti dai processi di separazione/vagliatura che per concentrazione saranno classificati come pericolosi).

Nell’area dell’ex cava di argilla, situata a Nord della fornace San Grato, si prevede inoltre un intervento di rimodellamento morfologico tramite la realizzazione di un invaso da colmare mediante rifiuti speciali non pericolosi (discarica).

Il ripristino ambientale finale dell’area prevede l’installazione di specie vegetali ad elevato assorbimento di CO₂ e pannelli fotovoltaici per la produzione di energia rinnovabile (progetto denominato “Nuova economia agricola”).

L’area in esame ha una superficie complessiva di circa 210.000 m², di cui:

- 46.000 m² destinati alla fornace in esercizio ed alle future attività di produzione di prodotti per l’edilizia;
- 90.000 m² di aree agricole, da destinare al progetto “Nuova economia agricola”;
- 74.000 m² (area di ex cava) destinati alla realizzazione dell’impianto di gestione e smaltimento rifiuti, di cui circa 17.000 m² per l’impianto di recupero e 42.000 m² da destinare a discarica di rifiuti non pericolosi.

L'area dell'ex cava è stata già utilizzata in passato per un parziale riempimento, effettuato in parte con terre e rocce da scavo gestite nell'ambito dei rifiuti (codice EER 170504) ed in parte con terre e rocce da scavo gestite nell'ambito dei sottoprodotti, per un volume pari a circa 130.000 m3. Nella porzione di superficie destinata alla realizzazione della discarica saranno movimentati e riutilizzati in sito una parte dei materiali presenti, che si prevede di riutilizzare completamente per la realizzazione delle fasce spondali e di raccordo dell'invaso.

Le aree della fornace San Grato e dell'ex cava di argilla si collocano nel territorio comunale di Pralormo (TO) in località "Fornace San Grato". L'area si trova a circa 2,8 km a Ovest del centro abitato di Pralormo.



L'area può essere suddivisa in:

- la fornace San Grato (campitura verde) attualmente in esercizio e autorizzata con Autorizzazione Integrata Ambientale n. 62-31958/2013 del 7/8/2013;
- le cascate e la sponda orientale del Rio Secco (campitura assente e arancione) che rappresentano la parte a vocazione agricola dell'area;
- l'area di ex-cava (campitura rossa), che fu oggetto di escavazione di argilla tra gli anni 50 e 70, attualmente autorizzata, nell'ambito dell'AIA citata, al riempimento/rimodellamento morfologico mediante terre e rocce da scavo gestite in parte nell'ambito dei rifiuti (operazione R10) ed in parte nell'ambito dei sottoprodotti.

Il progetto in esame è relativo a quest'ultima area e prevede l'inserimento sulla stessa, in luogo dell'attuale riempimento in essere, di un impianto di recupero rifiuti non pericolosi e di un sito di stoccaggio definitivo per rifiuti speciali non pericolosi, non recuperabili, oppure derivanti dalle operazioni di recupero.

Si prevedono 5-10 anni per il completamento del rimodellamento morfologico dell'area.

Osservazioni di competenza

Gestione dei materiali da scavo

Si sottolinea che dovranno essere quantificati i materiali (non rifiuti) che saranno movimentati in sito e riutilizzati; dovranno essere gestiti ai sensi della normativa vigente (DPR 120/2017) e dovrà essere predisposto un idoneo Piano Preliminare di utilizzo delle Terre e Rocce da scavo.

Terreno a acque sotterranee

Nello studio preliminare si rileva la mancanza di dati stratigrafici e idrogeologici sito-specifici dell'area in oggetto, che permettano di definire con un grado ragionevole di approfondimento le eventuali ripercussioni ambientali dovute alla realizzazione delle opere in progetto nonché gli accorgimenti da adottare in fase progettuale. Riteniamo pertanto necessaria l'esecuzione di indagini geognostiche già in questa fase, propedeuticamente alla presentazione dello studio di impatto ambientale e della progettazione definitiva. Non è infatti chiaro dalla lettura del documento presentato quando il proponente abbia intenzione di eseguire le indagini sito-specifiche proposte. Nonostante la necessità di approfondimenti geologico-stratigrafici e idrogeologici, non si rilevano al momento, per quanto riguarda gli argomenti di nostra competenza, elementi di criticità tali da escludere la fattibilità del progetto.

Si riportano nel seguito indicazioni di dettaglio.

- In un intorno significativo dall'area di intervento non si rileva la presenza di siti in procedura di bonifica censiti all'Anagrafe Regionale dei Siti Contaminati: I siti contaminati più prossimi sono localizzati a nord nel territorio comunale di Poirino (distanza minima di circa 7 km) e a ovest nel territorio comunale di Carmagnola (distanza minima di circa 8 km). Siamo a conoscenza che nel territorio comunale di Pralormo sono attualmente in corso indagini da parte della Procura (quindi coperte da segreto istruttorio) sull'interramento abusivo di rifiuti in zone agricole, che tuttavia non interessano aree prossime al sito.
- Relativamente al quadro geologico-stratigrafico e idrogeologico dell'area, nonostante a livello bibliografico siano reperibili numerose informazioni riportate nello studio preliminare, si rileva la totale assenza di dati sito-specifici relativi a indagini pregresse o rilievi geologico-stratigrafici di dettaglio realizzati nell'ex area di cava. Dal punto di vista stratigrafico, l'analisi dei log dei sondaggi e delle sezioni stratigrafiche (Allegato 2 dello studio preliminare) relative alla località Cascinassa, ubicata immediatamente a ovest dell'area in esame in sponda sinistra del Rio Secco, indicano come alle quote di 268-270 m s.l.m., attualmente raggiunte nei settori più ribassati dell'area dell'ex cava e alle quali si prevede di impostare il fondo della discarica dopo regolarizzazione, i livelli stratigrafici più marcatamente argillosi lascino il posto a livelli più limosi e sabbiosi, con un aumento della granulometria verso i livelli stratigrafici più profondi. La permeabilità del terreno potrebbe pertanto non essere così ridotta come invece ipotizzato nel Piano Preliminare. Si ritiene pertanto necessario realizzare già in questa fase i sondaggi proposti nello studio preliminare: il proponente dovrà valutarne l'eventuale integrazione al fine di fornire un quadro stratigrafico di dettaglio dell'area mediante l'elaborazione di sezioni litostratigrafiche. Dall'esame delle indagini previste, si evidenzia ad esempio la mancanza di un sondaggio nella zona ovest del sito, dove è in progetto l'impianto di recupero rifiuti. Si ritiene inoltre necessaria la redazione di una planimetria di dettaglio dell'area che evidenzi le aree di affioramento del terreno naturale e quelle che sono state oggetto di rimodellamento morfologico con riporto di terre e rocce da scavo.
- Per quanto concerne le acque sotterranee, valgono le considerazioni sopra esposte in merito all'assenza di dati sito-specifici. La piezometria riportata nello studio preliminare deriva dallo studio a livello regionale condotto dalla Regione Piemonte con equidistanza delle isopiezometriche pari a 5 m. Non siamo a conoscenza di studi di maggior dettaglio esistenti per l'area. Al fine di confermare la soggiacenza e la direzione locale di deflusso della falda, indagare la presenza di eventuali falde sospese, definire la vulnerabilità della falda ed escludere eventuali interferenze con le opere in progetto, si ritiene pertanto necessaria già in questa fase la realizzazione della rete piezometrica prevista nello studio preliminare, e

non solo del piezometro di monte PZ1M, come invece prospettato dal proponente. Dovrà inoltre essere previsto un monitoraggio piezometrico mensile al fine di verificare le escursioni della falda ed eventuali variazioni stagionali nella direzione di deflusso. Solo in funzione degli esiti di tali approfondimenti, si potrà valutare l'eshaustività della rete piezometrica realizzata al fine del monitoraggio della falda anche durante la gestione della discarica, oppure la necessità di una sua integrazione.

- Per quanto inerente alle indagini ambientali finalizzate alla valutazione dello stato della qualità ambientale delle matrici terreno e acque sotterranee del sito prima dell'installazione dell'impianto, si ritiene condivisibile la proposta relativa al monitoraggio della falda, fermo restando che l'identificazione dei piezometri quali punti di monte idrogeologico e di valle e l'eventuale necessità di una loro integrazione dovrà essere valutata alla luce dei monitoraggi piezometrici di cui al punto sopra. Le campagne di monitoraggio idrochimico dovranno essere condotte a cadenza stagionale.

Al contrario, le indagini di caratterizzazione proposte per la matrice terreno non ne consentono una definizione esaustiva dello stato della qualità ambientale alla luce del possibile impatto su tale matrice derivato dalle pregresse attività di coltivazione della cava e di conduzione della fornace. A tal proposito, non risultano chiare le modalità di selezione dei campioni da sottoporre ad analisi chimica e non appare esaustivo il set analitico minimale del DPR 120/2017, che dovrà essere ampliato in funzione dell'esame delle possibili sostanze contaminanti legati alle attività pregresse svolte sul sito.

Per la selezione dei campioni di terreno da sottoporre ad analisi, si suggerisce l'adozione delle modalità di caratterizzazione ai sensi del D. Lgs 152/06 prevedendo il prelievo di 3 campioni (superficiale 0-1 m da p.c., zona di frangia capillare e intermedio tra i 2) da ognuno dei sondaggi realizzati all'interno dell'area di studio. Il proponente dovrà in ogni caso presentare una proposta di indagine ambientale e di monitoraggio delle acque sotterranee adeguatamente dettagliata.

Si ritiene che la proposta inerente all'esecuzione delle indagini geotecniche e alle prove in sito e in laboratorio (geotecniche, idrogeologiche e ambientali), finalizzate alla progettazione della discarica, possa essere valutata solo a seguito degli esiti delle indagini geologiche per la definizione dell'assetto stratigrafico di dettaglio dell'area.

(Contributo specialistico del Gruppo Bonifiche- Dip. Nord Ovest Torino)

Emissioni

A seguito dell'esame della documentazione pervenuta si evidenzia che per la componente atmosfera la maggiore criticità è imputabile alla dispersione delle polveri in fase di cantiere ed esercizio; tuttavia, analizzando i codici CER dei rifiuti per i quali si richiede l'autorizzazione, non si può escludere una problematica derivante dall'emissione di odori. Pertanto, si richiede che lo Studio di Impatto Ambientale sia corredato da uno studio modellistico meteorodispersivo di ricaduta delle polveri PM10 e dell'impatto olfattivo, quest'ultimo dovrà essere redatto secondo i criteri contenuti nella D.G.R. 9 gennaio 2017, n. 13-4554 di Regione Piemonte.

Le simulazioni dovranno essere condotte seguendo un approccio cautelativo, simulando le condizioni più critiche ipotizzabili per le diverse sorgenti emissive (convogliate, areali, diffuse e fuggitive) di polveri ed odori previste nell'impianto ed in funzione delle tipologie di rifiuti per le quali si richiede l'autorizzazione allo smaltimento.

Dovranno inoltre essere specificati in dettaglio il ciclo di lavorazione, di trattamento e i presidi che si intende mettere in atto per ridurre le emissioni di tipo odorigeno e polverulento.

(Contributo specialistico della Struttura Semplice Meteorologia, Clima e Qualità dell'Aria).

A tale proposito si veda anche il Contributo specialistico del Gruppo Monitoraggio Qualità dell'aria e Olfattometria- Dipartimento Nord Ovest Torino allegato.

Rumore

A tale proposito si veda il Contributo specialistico del Gruppo Rumore-Dipartimento Nord Ovest di Torino allegato.

Ecosistemi

La connettività ecologica, probabilmente influenzata dalla presenza delle fasce spondali del Rio Secco, è indicata come “Alta”; l’area risulta antropizzata e circondata da aree aventi connettività “Assente” o “Molto scarso”.

Il proponente ritiene che l’area sia, in ragione dei suoi passati e attuali utilizzi, da riconsiderarsi alla stregua delle aree adiacenti, ossia come “molto scarsa”.

Tale aspetto dovrebbe essere oggetto di ulteriori approfondimenti, effettuando una valutazione dei potenziali impatti della realizzazione del progetto sulla componente ecosistemica, e valutando le potenziali interferenze con la Rete Ecologica Locale.

Il potenziale corridoio faunistico e zona di interesse per l’avifauna costituito dall’area boscata che costeggia il Rio Secco non dovrà essere interferito dal progetto in esame.

Occorrerà dettagliare il progetto di riforestazione e di ripristino ambientale delle aree, a riguardo del quale al momento non si posseggono gli elementi utili per le osservazioni di competenza.

Vegetazione

Il progetto prevede l’eliminazione di un’area boscata, interna al sito, trasformandola in altra destinazione d’uso, ed è intenzione del proponente compensare economicamente o fisicamente, ai sensi dell’art. 19 comma 6 della L.R. 4/2009 e della Deliberazione della Giunta Regionale 26 marzo 2021, n. 4-3018, la trasformazione delle superfici boscate.

Dovranno essere esplicitati i criteri di scelta che saranno adottati per la tipologia di compensazione prevista (economica o fisica).

Si sottolinea l’elevata valenza ecologica ed ambientale di un’area boscata, la cui modifica ad altra destinazione d’uso determinerebbe la perdita di servizi ecosistemici fondamentali e non recuperabili mediante una compensazione di tipo economico.

Dovranno essere esplicitate le modalità di gestione e rimozione delle specie esotiche invasive presenti sull’area, dopo averne effettuato un monitoraggio, secondo quanto indicato nel seguito.

Si raccomanda che venga effettuato un monitoraggio della vegetazione alloctona invasiva condotto secondo il protocollo ARPA scaricabile dal sito delle regione Piemonte al seguente URL:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/biodiversita-aree-naturali/conservazione-salvaguardia/specie-vegetali-esotiche-invasive>.

Si invita, inoltre, a valutare l’adozione delle seguenti:

- “Linee Guida per la gestione e controllo delle specie esotiche vegetali nell’ambito di cantieri con movimenti terra e interventi di recupero e ripristino ambientale” di cui all’Allegato B della D.G.R. n.33-5174 del 12/6/2017)
- “Protocolli di monitoraggio condivisi e uniformi sulle specie esotiche invasive vegetali da applicare nell’ambito delle valutazioni ambientali”, pubblicato sul sito web della Regione Piemonte, nella sezione dedicata al contrasto alla diffusione delle specie esotiche invasive (<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/biodiversita-aree-naturali/conservazione-salvaguardia/specie-vegetali-esotiche-invasive#>).

Si ricorda che per la realizzazione di eventuali aree a verde, si raccomanda di utilizzare vegetazione climacica evitando le specie inserite negli elenchi allegati alla D.G.R. 12 Giugno 2017, n. 33-5174 “Aggiornamento degli elenchi delle specie vegetali esotiche invasive del Piemonte approvati con DGR 23-2975 del 29 febbraio 2016 e approvazione del documento “Linee Guida per la gestione e controllo delle specie esotiche vegetali nell’ambito di cantieri con movimenti terra e interventi di recupero e ripristino ambientale” e degli elenchi aggiornati con la D.G.R. 27 maggio 2019, n. 24-9076, successivamente periodicamente aggiornati, in ultimo dalla D.G.R. n. 1-5738 del 07/10/2022.

Gestione Acque

Relativamente alla gestione delle diverse tipologie di scarichi che si origineranno dall'insediamento in esame, allo stato attuale non vengono fornite le informazioni necessarie per effettuare una valutazione esaustiva, non essendo opportunamente definiti volumi, tipologie, modalità di trattamento degli stessi e quindi non ci si può esprimere su scelte progettuali che non sono state ancora definite.

Acque di ruscellamento

Il proponente prevede che le acque ruscellanti dalle superfici a monte dell'area di abbancamento dei rifiuti e le acque ruscellanti dalle superfici soggette a copertura finale (capping) siano convogliate direttamente allo scarico in acque superficiali (Rio Secco) previ eventuali accumuli in vasche e/o nel laghetto sito a sud-ovest dell'area al fine del loro riutilizzo per le operazioni di bagnatura e/o per le attività agricole previste nel progetto integrato.

Si afferma inoltre che la regimentazione delle acque di ruscellamento mediante canali di gronda e canalizzazioni associate alla copertura finale sarà oggetto di progettazione specifica in sede di progettazione definitiva.

Si ritiene che tale aspetto debba essere approfondito: in base alle scelte progettuali che saranno fatte, ci si potrà esprimere a riguardo. Ogni scelta dovrà essere funzione delle caratteristiche qualitative e quantitative delle acque da regimare, nonché del destino finale delle stesse.

Le acque di ruscellamento non vanno ritenute assimilabili alle acque piovane, e si sottolinea la criticità ambientale connessa al loro recapito nel Rio Secco, mentre l'eventuale riutilizzo di tali acque dovrà essere necessariamente connesso ad una verifica preventiva delle loro caratteristiche qualitative.

Acque meteoriche

Le acque meteoriche di dilavamento, o di prima pioggia, ossia le acque di dilavamento delle aree asfaltate, dei piazzali interni e delle aree di transito dei mezzi di trasporto saranno gestite mediante un impianto di trattamento dei primi 5 mm di pioggia. La rete di raccolta e il dimensionamento di tale impianto saranno oggetto di progettazione definitiva nell'ambito del documento "Piano di prevenzione e di gestione delle acque meteoriche" che sarà formulato in sede di istanza per il rilascio del PAUR.

Non essendo stata fornita alcuna indicazione sulla quantificazione delle acque meteoriche che saranno raccolte e che dovranno essere trattate, nonché su caratteristiche e dimensionamento delle reti di raccolta, sulla tipologia e dimensionamento dell'impianto di trattamento e sul recapito finale, al momento non ci si può esprimere.

Si ricorda che il Piano di Prevenzione e Gestione delle acque meteoriche dovrà essere redatto ai sensi della normativa di settore vigente.

Si sottolinea nuovamente che in ogni caso la gestione delle acque meteoriche dovrà essere distinta da quella di tutte le altre tipologie di acque di scarico, così come dovrà essere separata da quella del percolato.

Acque di percolazione

Il proponente prevede di indicare, in fase di progettazione definitiva, il dimensionamento puntuale della rete di raccolta del percolato e dei presidi di regimentazione delle acque meteoriche (la cui raccolta sarà asservita ai presidi di bagnatura e alle attività agricole previste).

Tali indicazioni dovrebbero essere fornite in linea generale già nella presente fase progettuale.

Acque meteoriche e percolato dovranno essere gestiti separatamente; riguardo al riutilizzo delle acque per bagnatura ed irrigazione, al momento non ci si può esprimere non essendo disponibili indicazioni relativamente alle caratteristiche quali-quantitative di tali acque, né informazioni univoche relativamente ai sistemi di trattamento che saranno adottati.

Si sottolinea che la possibilità di effettuare lo scarico dell'impianto di trattamento del percolato nel Rio Secco, che risulta alimentato solo dall'apporto delle precipitazioni, dovrebbe essere

opportunamente motivata: dovrebbe essere attentamente valutato l'impatto dello scarico sulle caratteristiche del corpo idrico, e dovrebbe essere verificata la compatibilità dell'eventuale scarico con il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale dello stesso.

L'area di progetto è caratterizzata al confine Ovest dalla presenza del torrente Rio Secco, che confluisce nel Torrente Banna. Il Rio Secco risulta alimentato principalmente dalle acque di ruscellamento superficiale in condizioni di precipitazioni meteoriche intense.

Il Rio Secco, altrimenti detto Rio Verde, è un affluente del Torrente Banna, corpo idrico classificato ai sensi della DQA con il codice 06SS2TO34PI; ai sensi dell'Allegato 5.1 Elaborato 5 del PdGPO 2021 risulta in Stato ecologico Sufficiente e Stato chimico Buono.

Il Torrente Banna non ha quindi raggiunto gli obiettivi di qualità ambientale ed è risultata una necessità di proroga/esenzione/deroga per l'obiettivo ecologico.

Anche il Rio Verde risulta classificato ai sensi della DQA, con il codice 06SS2T659PI; tale corpo idrico ai sensi dell'Allegato 5.1 Elaborato 5 del PdGPO 2021 risulta in Stato ecologico Scarso e Stato chimico Buono.

Anch'esso non ha raggiunto quindi gli obiettivi di qualità ambientale ed è risultata una necessità di proroga/esenzione/deroga per l'obiettivo ecologico.

Si sottolinea quindi la criticità ambientale rappresentata dalla previsione, avanzata dal proponente, di convogliamento di eventuali scarichi e/o del percolato nel reticolo idrografico superficiale, come già sottolineato nei paragrafi precedenti.

Allo stato attuale non si hanno sufficienti informazioni, relativamente alla quantificazione ed alle caratteristiche del percolato, per poter effettuare una valutazione della congruità del sistema di trattamento proposto ferme restando le considerazioni espresse relativamente alla scelta del Rio Secco come punto di recapito finale.

Lo stesso dicasi per l'eventuale conferimento dei fanghi dopo disidratazione: si sottolinea che occorrerà prevedere un attento controllo delle loro caratteristiche e dei loro possibili utilizzi.

Suolo

Relativamente a tale componente, dal momento che gli interventi in progetto determineranno impatti dovuti ad occupazione e sottrazione di suolo, occorre presentare un bilancio del suolo già consumato allo stato attuale e del suolo che verrà ulteriormente consumato con l'inserimento del sito di stoccaggio rifiuti, nonché del suolo recuperato con i ripristini ambientali attuati per ripristinare lo stato di fatto ante attività di cava.

L'area interessata è storicamente caratterizzata dalla presenza di una cava, ma occorre fare un bilancio del suolo già recuperato allo stato attuale e della quantità che si prevede di recuperare mediante i ripristini ambientali previsti. Deve quindi essere approfondita la caratterizzazione ambientale del sito relativamente al consumo di suolo ed al recupero dello stesso, distinguendo tra quanto è stato consumato irreversibilmente e quanto invece in modo reversibile, ed indicando quanto sarà recuperato al termine della realizzazione di tutti gli interventi.

Occorre fornire indicazioni relativamente alle aree già pavimentate- alle aree che saranno pavimentate- alle aree permeabili ed impermeabili attuali e previste in seguito alla realizzazione del progetto.

Su tali basi, occorrerà poi indicare idonei interventi di compensazione previsti relativamente al consumo di suolo.

Risulta necessario descrivere in dettaglio lo stato dei luoghi interessati dagli interventi, specificando le condizioni/caratteristiche del suolo interessato dagli interventi, ex ante ed ex post, quantificando le superfici che vengono modificate, in modo da poter valutare correttamente l'entità di tali impatti e la predisposizione di adeguati interventi compensativi.

Si sottolinea che per ogni intervento che comporta una maggiore artificializzazione del suolo rispetto allo stato attuale della componente, si dovranno prevedere adeguate misure di compensazione che abbiano la caratteristica di essere omologhe, ossia in grado di recuperare gli

stessi valori e le funzioni ecologiche perse, al fine di rendere compatibili da un punto di vista ambientale gli interventi previsti.

Ulteriori osservazioni

Si sottolinea che nel SIA devono essere analizzate le diverse alternative progettuali, compresa l'ipotesi zero, valutandone gli impatti sulle diverse matrici ambientali, motivando adeguatamente le scelte fatte.

Occorre che venga descritta nel dettaglio la fase di cantiere, con le relative azioni di mitigazione e compensazione degli impatti previsti su tutte le componenti ambientali interferite, ed eventualmente un piano di monitoraggio specifico, secondo le indicazioni date nei paragrafi precedenti.

Dovranno essere presentati elaborati progettuali relativi alle opere di mitigazione e compensazione, da prevedersi relativamente agli impatti connessi alla realizzazione del progetto ed in particolare per quanto riguarda la compromissione della risorsa suolo.

Dovrà essere predisposto un apposito elaborato relativo al Piano di Monitoraggio Ambientale complessivo, che tenga conto di tutte le matrici interferite e di tutte le criticità ambientali individuate, e che comprenda anche tutte le modalità di gestione e controllo dell'impianto che saranno previste.

Conclusioni

Nel presente contributo sono state evidenziate le principali criticità ambientali connesse alla realizzazione del progetto e gli aspetti che si ritiene debbano essere maggiormente approfonditi nelle successive fasi progettuali.

Si sottolinea che, riguardo molti aspetti di competenza, il livello di dettaglio delle informazioni fornite risulta non sufficientemente approfondito, non consentendo allo stato attuale una valutazione esaustiva delle possibili ricadute ambientali dovute alla realizzazione del progetto, dal momento che non sono state chiaramente definite tutte le scelte progettuali ed impiantistiche che il proponente intende perseguire.

Si evidenzia infine che lo Studio di Impatto Ambientale dovrà essere redatto secondo quanto previsto dall'Allegato VII alla parte Seconda del D. Lgs. n 152/06 e s.m.i., nonché in base alle indicazioni contenute nelle Linee Guida SNPA n. 28/2020: *"Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale"*.

DIPARTIMENTO TERRITORIALE PIEMONTE NORD OVEST
Struttura semplice "Attività di Produzione"

**IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI CON DEPOSITO DEFINITIVO NELL'AREA
DELL'EX CAVA DI ARGILLA SAN GRATO LATERIZI A PRALORMO**

FASE PRELIMINARE AL PAUR
Studio Preliminare Ambientale

Proponente: Terra Futura s.r.l.

SERVIZIO B6.11
PRATICA F06_2023_00604_002

Redazione	Funzione: Tecnico Struttura Attività di Produzione	Firmato digitalmente da: ELISA CALDERARO Data: 02/05/2023 15:39:13
	Nome: Elisa Calderaro	
Verifica	Incarico di Funzione: Monitoraggio Qualità dell'Aria e Olfattometria	Firmato digitalmente da: Milena Sacco Data: 02/05/2023 15:53:11
	Nome: Milena Sacco	
Approvazione	Funzione: Responsabile Struttura	Firmato digitalmente da: Carlotta Isabella Musto Data: 02/05/2023 15:53:46
	Nome: Carlotta Musto	

ARPA Piemonte

Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017

Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest - Struttura Semplice Attività di Produzione

Via Pio VII n. 9 – 10135 Torino - Tel. 011-19680111

dip.nordovest@arpa.piemonte.it - dip.torino@pec.arpa.piemonte.it - www.arpa.piemonte.it

COMPONENTE ATMOSFERA

Elenco documenti esaminati

- Studio Preliminare Ambientale - Versione 1.0 del 20 gennaio 2023

Premessa

Il documento è stato presentato dal proponente nel corso della fase preliminare alla presentazione dell'istanza per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico, fase facoltativa attivata ex art. 26 bis del D. Lgs 152/06 dal proponente Terra Futura srl presso Città Metropolitana di Torino.

In tale documento viene descritto sinteticamente il progetto e la sua localizzazione. Per le varie componenti ambientali che potrebbero essere influenzate dall'attivazione del progetto viene presentata una prima analisi delle criticità. In particolare, per la componente atmosfera sono state riportate le stime modellistiche di Arpa Piemonte delle concentrazioni annuali dei vari inquinanti e sono stati descritti e analizzati i potenziali impatti previsti in fase di cantiere.

Osservazioni

Rispetto a quanto riportato nello Studio Preliminare Ambientale, si chiede, in sede di redazione dello Studio di Impatto Ambientale, di prestare particolare attenzione all'analisi, nell'ambito della componente atmosfera, delle condizioni meteorologiche, e, in particolare, la direzione e la velocità del vento che caratterizzano l'area di progetto, per individuare i fenomeni di dispersione del particolato atmosferico che potrebbero interessare i recettori sensibili posti in prossimità dell'area di movimentazione e di lavorazione dei rifiuti.



Prot. n.
Inviata via mail a
carlmust@arpa.piemonte.it

Torino, li

ARPA PIEMONTE
Dipartimento Piemonte Nord Ovest
SS Attività di Produzione
c.a. Ing. Carlotta Musto

cc. Dott.ssa Sara Mellano
Dott. Giancarlo Ferrero

Rif. Mail del 03/04/2023

OGGETTO: Parere sullo Studio Preliminare Ambientale ai sensi dell'art. 26 bis del D. Lgs 152/06, fase preliminare alla presentazione dell'istanza per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico (PAUR) relativo al progetto di Discarica ed impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi – Comune di Pralormo (TO). Pratica: B2.01 f06_2023_00604.
Proponente: Terra Futura S.r.l.

A seguito dell'esame della documentazione pervenuta si evidenzia che per la componente atmosfera la maggiore criticità è imputabile alla dispersione delle polveri in fase di cantiere ed esercizio; tuttavia, analizzando i codici CER dei rifiuti per i quali si richiede l'autorizzazione, non si può escludere una problematica derivante dall'emissione di odori.

Pertanto, si richiede che lo Studio di Impatto Ambientale sia corredato da uno studio modellistico metodispersivo di ricaduta delle polveri PM10 e dell'impatto olfattivo, quest'ultimo dovrà essere redatto secondo i criteri contenuti nella D.G.R. 9 gennaio 2017, n. 13-4554 di Regione Piemonte.

Le simulazioni dovranno essere condotte seguendo un approccio cautelativo, simulando le condizioni più critiche ipotizzabili per le diverse sorgenti emmissive (convogliate, areali, diffuse e fuggitive) di polveri ed odori previste nell'impianto ed in funzione delle tipologie di rifiuti per le quali si richiede l'autorizzazione allo smaltimento. Dovranno inoltre essere specificati in dettaglio il ciclo di lavorazione, di trattamento e i presidi che si intende mettere in atto per ridurre le emissioni di tipo odorigeno e polverulento.

Distinti saluti.

Il Dirigente Responsabile
della Struttura Semplice
Meteorologia, Clima e Qualità dell'Aria
Dott.ssa Manuela Bernardi

Firmato digitalmente da: Manuela Bernardi
Limite d'uso: Explicit Text: Questo certificato rispetta le raccomandazioni previste dalla Determinazione Agid N. 121/2019
Data: 19/04/2023 09:19:29

Arpa Piemonte

Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017

Dipartimento Rischi Naturali e Ambientali

Via Pio VII, 9 - 10135 Torino – Tel. 01119681350 – fax 01119681341 – E-mail: dip.rischi.naturali.ambientali@arpa.piemonte.it

P.E.C.: rischi.naturali@pec.arpa.piemonte.it

www.arpa.piemonte.it

Riferimento tecnico
Dott.ssa Marilena Maringo

Arpa Piemonte

Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017

Dipartimento Rischi Naturali e Ambientali

Via Pio VII, 9 - 10135 Torino – Tel. 01119681350 – fax 01119681341 – E-mail: dip.rischi.naturali.ambientali@arpa.piemonte.it

P.E.C.: rischi.naturali@pec.arpa.piemonte.it

www.arpa.piemonte.it

DIPARTIMENTO TERRITORIALE PIEMONTE NORD OVEST
Servizio territoriale di Tutela e Vigilanza 2

Attivazione GdL fase preliminare al PAUR
TERRA FUTURA srl- Pralormo

Valutazione tecnica su documentazione preliminare.

Richiedente: Settore VIA

SERVIZIO B1.04
PRATICA F06_2022_00051_018

Redazione	Funzione: Tecnico Struttura	Firmato digitalmente da: Marco Daniele Sartore Data: 17/03/2023 14:04:10
	Nome: Daniele Sartore	
Verifica	Incarico di funzione: Tematismo Rumore	Firmato digitalmente da: ALDO FIORE Data: 02/05/2023 11:44:54
	Nome: Aldo Fiore	

PREMESSE

A seguito di una specifica richiesta della Struttura ARPA - Attività di Produzione – S.S. 06.02, è stata esaminata la parte di competenza relativa allo “STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE (fase preliminare al P.A.U.R.)”, redatto nel mese di gennaio 2023 dal tecnico competente ing. Luca Vallivero, al fine di poter esprimere una valutazione in merito.

INQUADRAMENTO TERRITORIALE

L'azienda Terra Futura S.r.l. intende realizzare, in adiacenza alla fornace San Grato, un impianto di gestione e recupero di rifiuti speciali non pericolosi che, mediante caratterizzazione e operazioni meccaniche di selezione, frantumazione, vagliatura, deferrizzazione, separazione e lavaggio genererà in output:

1. *materie prime seconde nelle forme usualmente commercializzate e opportunamente certificate (marchio CE se previsto) destinate alla re-immissione sul mercato;*
2. *materie prime seconde idonee al ri-utilizzo nei cicli produttivi di produzione di materiali per l'edilizia presenti sul sito (ad es. produzione di laterizi);*
3. *materie prime secondo idonee al ri-utilizzo in qualità di materiali tecnici per l'area di stoccaggio definitivo (ex-cava) di rifiuti non pericolosi insistenti sull'area e descritta nel seguito;*
4. *rifiuti non recuperabili presso il sito ma recuperabili presso impianti terzi (ad esempi metalli ferrosi, carta, legno, ...);*
5. *rifiuti non recuperabili e non pericolosi da destinarsi all'area di stoccaggio definitivo insistente sull'area e descritta nel seguito;*
6. *rifiuti pericolosi non recuperabili da inviare presso impianti terzi (ad esempio materiali derivanti dai processi di separazione/vagliatura che per concentrazione necessiteranno di essere classificati come pericolosi).*

Nell'area dell'ex cava di argilla situata a Nord della fornace San Grato si prevede inoltre un intervento di rimodellamento morfologico finalizzato a riportare parte dell'area alle quote originali tramite la realizzazione di un vaso da colmare mediante rifiuti speciali non pericolosi.

Si evidenzia infine che il comune di Pralormo ha adottato il Piano di Classificazione Acustica, così come previsto dalla L. 447/95 e L.R. 52/00 inserendo l'area in cui verrà eseguito l'intervento in progetto tra le classi III (area agricola) e la classe VI (fornace S. Grato).

VALUTAZIONE

La parte relativa al Rumore Ambientale, riportata al punto 5.4 dello Studio Preliminare Ambientale, individua in modo coerente ed esaustivo lo studio di eventuali criticità acustiche.

Si segnala esclusivamente la necessità di realizzare, preliminarmente ai successivi approfondimenti acustici di dettaglio, una valutazione sulla compatibilità acustica dell'intervento in progetto rispetto alla classificazione acustica vigente e, nel caso di incompatibilità anche solo parziale, definire contestualmente una proposta di modifica di tale strumento di pianificazione territoriale.